|  |
| --- |
| Ebrei stranieri internati in italia durante il periodo bellico[www.annapizzuti.it](http://www.annapizzuti.it)sezione *dal database alla storia* |
| Il caso Lubiana |
| **1941-1943** |
|  |
| **Anna Pizzuti** |
|  |

Aprile 2018

|  |
| --- |
|  |

**IL CASO LUBIANA**

**ABSTRACT**

**PREMESSA, OVVERO UN CONFRONTO NECESSARIO**

**1. L’INTERNAMENTO CIVILE COME STRUMENTO DI GUERRA NELLA PROVINCIA DI LUBIANA**

**1.1 L’annessione
1.2 L’internamento civile**

**2 EBREI A LUBIANA**

**2.1 Residenti e immigrati
2.2 Emilio Grazioli e la Delasem
2.3 L’internamento
2.4 Gli ebrei residenti**

**3 - ROMA LUBIANA ROMA: L’INTERNAMENTO DEGLI EBREI PROFUGHI**

**3.1 Tra maggio e luglio 1941
3.2 Leo Kudis e gli altri3.
3.3 I profughi presenti a Lubiana nel 1941
3.4 Lubiana: *situazione discreta***
**3.5 IL 1942
3.6 *Specialmente in provincia di Lubiana***
**3.7 Respinti?**

**4 – I DATI**

**ABSTRACT**

L’approfondimento della ricerca su quello che si pone – almeno per chi scrive - come un vero e proprio “caso Lubiana” è stato favorito dalla scoperta di nuovi documenti, che hanno colmato, se pure ancora parzialmente, i vuoti esistenti nella corrispondenza tra Lubiana e Roma, relativamente alla politica da attuare nei confronti degli ebrei presenti nella provincia al momento dell’annessione e dei profughi che avevano iniziato ad affluirvi nelle settimane successive.[[1]](#footnote-1)
I dati acquisiti tramite elenchi di internati o i loro fascicoli personali avevano già portato alla luce un numero relativamente alto di ebrei il cui trasferimento in Italia era stato disposto dall’Alto Commissariato della Provincia di Lubiana. Oltre al numero, tuttavia, a colpire era stata la regolarità con la quale l’internamento era avvenuto, fino al mese di settembre del 1943 e la collaborazione con le autorità centrali, a differenza di quanto avveniva nelle altre zone dell’ex Jugoslavia passate sotto la giurisdizione italiana.
Per rendere evidente la specificità che si ritiene di poter attribuire alle politiche attuate nella provincia di Lubiana, si è ritenuto utile iniziare il saggio proprio mettendole a confronto, se pure in maniera molto sintetica, con quelle praticate nelle altre zone annesse.
I nuovi documenti , come si vedrà, confermano che la decisione iniziale dell’Alto Commissario Emilio Grazioli, cioè quella di liberarsi della presenza di tutti gli ebrei che emergeva dalla corrispondenza già nota, fu mantenuta nel corso degli anni e sempre motivata con la particolare situazione della provincia nella quale si svolgeva una guerra durissima tra occupanti e ribelli.
Questa motivazione, unita alla constatazione che la maggioranza degli internati jugoslavi nei campi di internamento per civili provenisse dalla Provincia di Lubiana ha fatto ritenere opportuno un approfondimento della natura giuridica e delle modalità di gestione di questa tipologia di internamento praticato dagli italiani sulle popolazioni della ex Jugoslavia, al fine di verificare eventuali intrecci o sovrapposizioni con le decisioni prese nei confronti degli ebrei presenti nella provincia.
Si vedrà infatti come alcuni dei bandi promulgati a Lubiana sia dalle autorità civili che da quelle militari dimostrino che, tra gli indesiderabili e potenziali nemici da allontanare dalla provincia, ci fossero anche tutti gli ebrei presenti nel territorio della provincia.
Su questa base si fonda l’ipotesi di partenza del saggio, che tende a considerare il numero relativamente alto di ebrei trasferiti in Italia non come una sorta di disobbedienza umanitaria, ma una scelta in linea con i medesimi fondamenti razzisti antislavi che ispirarono i metodi della guerra contro i partigiani praticati nella provincia sia dalle autorità civili che da quelle militari.
Il caso della Provincia di Lubiana quindi, potrebbe essere considerato come quello più confacente a verificare l’assunto secondo il quale la politica nei confronti degli ebrei delle autorità italiane nella ex Jugoslavia debba essere inquadrata nel contesto delle politiche di occupazione attuate dal fascismo e da chi lo rappresentava nelle cosiddette “nuove province”.
L’ analisi della corrispondenza ufficiale procede, nel saggio, di pari passo con quella di documenti contenuti nei fascicoli personali di alcuni internati scelti, tra i tanti consultati, in quanto casi esemplari.
Attraverso la ricostruzione delle modalità dell’internamento in Italia attuate dall’Alto Commissario Grazioli è stato possibile stabilire un confronto diretto, anche sul piano cronologico, con le disposizioni ministeriali che per tutta la durata dell’occupazione avrebbero prescritto il respingimento dei profughi verso i luoghi di provenienza.
Sono sempre i documenti contenuti nei fascicoli personali che dimostrano, infine, come le autorità italiane fossero informate, a volte anche con molti particolari, delle violenze e delle persecuzioni riservate agli ebrei nella Jugoslavia occupata, a dimostrazione che quando prescrivevano il respingimento dei profughi conoscevano bene i rischi che avrebbero corso. Se pure indirettamente, quindi, il saggio sposta l’attenzione sul versante italiano di queste vicende con due prospettive di ricerca che si ritiene necessario approfondite La prima scaturisce dall’evidenza – almeno allo stato delle ricerche - che la condotta di Grazioli nei confronti dei profughi sia stata confermata dal Ministero dell’Interno che, così facendo, sembra contraddire le proprie disposizioni.
La seconda, più generale, riguarda l’approfondimento di un tema che emerge da alcuni dei documenti citati nel saggio, cioè quello dell’eventuale trasferimento ed applicazione delle leggi antiebraiche italiane nei territori annessi – e quindi ugualmente italiani - della Jugoslavia occupata.

**PREMESSA, OVVERO UN CONFRONTO NECESSARIO**

Tutti gli storici che hanno ricostruito le vicende legate all’afflusso degli ebrei presenti in Jugoslavia al momento dell’occupazione hanno evidenziato le disparità che caratterizzarono l’azione delle autorità nei confronti sia degli ebrei residenti nei territori annessi all’Italia, sia, soprattutto, nei confronti dei profughi che in esse cercavano rifugio.
Alle frontiere della Provincia del Carnaro i profughi venivano in larga parte respinti, nella città di Susak, annessa a questa provincia, venivano effettuate vere e proprie retate; nella provincia di Lubiana la loro presenza veniva in linea di massima tollerata e preludeva quasi sempre al trasferimento in Italia; nelle province dalmate venivano adottati alternativamente entrambi i comportamenti, a seconda delle contingenze o di altre variabili legate allo stato di guerra.[[2]](#footnote-2)
L’obiettivo comune delle autorità italiane, sia locali che centrali, ad ogni modo, era quello di liberarsi dei profughi, sia che si trattasse di costringerli a tornare nei luoghi dai quali erano fuggiti o che si riuscisse a trasferirli in Italia, nei campi o nelle località di internamento.
Molte le variabili alla base di comportamenti tra loro spesso contrastanti: le singole posizioni delle autorità che le amministravano o degli stessi comandanti dei Corpi d’Armata che le presidiavano, i rapporti con gli alleati croati e tedeschi, l’evoluzione al loro interno della lotta partigiana e le modalità delle controffensive adottate .
Di qualsiasi natura esse fossero, tuttavia, ciascuna delle decisioni prese nelle nuove province – così venivano chiamate le zone annesse – nei confronti degli ebrei profughi veniva avallata dalle autorità centrali
Accanto all’analisi dei diversi comportamenti andrebbe però verificato se e fino a che punto, nelle tre zone venisse tenuto conto delle leggi antiebraiche italiane e quale fosse – se esisteva - il rapporto tra la loro eventuale applicazione e l’atteggiamento tenuto nei confronti, in particolare dei profughi. [[3]](#footnote-3)
A questo proposito va segnalato che Klaus Voigt fa derivare le differenze segnalate sopra proprio dal trasferimento nelle nuove province delle stesse modalità con le quali fu attuata in Italia la persecuzione degli ebrei stranieri .
Scrive, infatti, lo storico tedesco: “In effetti le norme della legislazione sugli stranieri lasciavano mano libera ai prefetti che potevano procedere all’allontanamento a proprio piacimento, senza prima interpellare il Ministero dell’Interno. […] Tra i motivi dell’allontanamento vi erano l’ingresso illegale, il soggiorno senza la prescritta dichiarazione all’ufficio stranieri, la mancanza di mezzi.”[[4]](#footnote-4)
Appare tuttavia importante sottolineare che, oltre al potere decisionale sugli allontanamenti, la normativa fascista aveva conferito ai prefetti un ruolo centrale nell’attuazione delle procedure relative all’internamento previsto per gli ebrei stranieri a partire dal 15 giugno del 1940.

Spettava ai prefetti, infatti, censirne la presenza, formulare le proposte, esprimere il proprio parere su ciascuna delle richieste presentate dagli internati, fare da tramite tra essi e l’autorità superiore.

I prefetti italiani applicavano in maniera nel complesso uniforme questa normativa, adeguandosi in linea di massima alle disposizioni, operando nello stesso tempo con una certa autonomia che consentiva loro di rendendole più o meno gravose.
Anche i territori della ex Jugoslavia annessi all’Italia erano, come detto, delle province, e i compiti di chi le amministrava erano quasi tutti riconducibili a quelli dei prefetti del Regno, fatta salva la presenza di figure superiori come quella di governatore delle tre province dalmate attribuita a Bastianini.
Ugualmente riconducibile a quella della madrepatria era anche la struttura burocratica che si era consolidata intorno alle procedure relative all’internamento.
Tuttavia le zone annesse costituivano un contesto decisamente diverso da quello in cui operavano i prefetti sul territorio italiano, soprattutto perchè esse erano zone di guerra, nelle quali l’autorità civile e quella militare erano spesso sovrapposte soprattutto riguardo al controllo del territorio e quindi e questo va detto per quanto riguardava i profughi - anche relativamente al modo in cui vi si poteva accedere e alla possibilità di permanervi o, al contrario, di essere respinti.

Per quanto riguarda il numero dei profughi respinti, una valutazione abbastanza vicina alla realtà è possibile solo per quelli che lo furono dalla Provincia del Carnaro, grazie alle comunicazioni - spesso accompagnate anche dagli elenchi - che da quella prefettura venivano inviate regolarmente a Roma.[[5]](#footnote-5)
Per le altre zone le cifre risultano più difficili da definire soprattutto per quanto riguarda la Dalmazia che pure era una delle zone più facilmente raggiungibile grazie anche alla sua posizione. Le informazioni sulle politiche praticate nelle zone annesse possono essere ricavate dalla pur scarsa corrispondenza tra le varie autorità relativa alla presenza ebraica, ma anche dalla lettura dei documenti contenuti nei fascicoli personali dei profughi che riuscirono ad essere internati. Utili a questo fine sono, in particolare, le motivazioni che accompagnavano le proposte per il loro trasferimento in Italia.

Si legga, ad esempio, un passaggio contenuto in uno dei telegrammi con i quali si annunciavano le partenze da Spalato della nave Cattaro che avrebbe trasportato con diverse traversate più di mille profughi radunati in Dalmazia a Fiume da dove sarebbero stati poi internati in varie province dell’italia settentrionale:

 “ Stamane est partito […]piroscafo Cattaro con a bordo 200 ebrei internandi non pericolosi […] da qui allontanati per ridurre il numero appartenenti detta razza qui residenti.” [[6]](#footnote-6)
Da Spalato furono operati anche degli internamenti di singoli profughi. La motivazione con la quale si concludeva la proposta che li riguardava era la seguente: “ciò premesso, intesi i competenti organi militari […] si esprime parere favorevole al trasferimento del predetto internato.[[7]](#footnote-7)
Questa, invece, la motivazione con la quale venivano internati in Italia i profughi riusciti ad entrare nella provincia del Carnaro: “Tenuto conto che si tratta di persona di razza ebraica , di cui si ignorano, per giunta, i trascorsi politici e morali e in vista della particolare delicatezza della situazione di questa zona, il suo ulteriore soggiorno in questa provincia appare indesiderabile.[[8]](#footnote-8)
Per quanto riguarda gli internamenti dalla provincia di Lubiana, la motivazione era: “Non ritenendosi opportuna l’ulteriore loro permanenza a Lubiana per la particolare situazione di questa provincia, se ne propone l’internamento in una località del Regno”, seguita, in generale, dall’informazione sulla possibilità o meno di potersi mantenere a proprie spese.

Come si può vedere, ciascuna delle motivazioni contiene almeno un elemento che la differenzia dalle altre. Quella firmata da Paolo Zerbino, prefetto di Spalato condiziona l’internamento in Italia della persona interessata al parere dell’autorità militare, rivelando il coinvolgimento istituzionale di quest’ultima nel controllo dei profughi ebrei e nella gestione del loro eventuale trasferimento in Italia anche di quelli “non pericolosi” come li definisce il prefetto di Spalato.[[9]](#footnote-9)
Nella motivazione dell’internamento firmata dal prefetto di Fiume, al contrario della precedente, l’eventuale pericolosità politica e morale (sic) della persona interessata viene collegata alla sua ebraicità, una sovrapposizione che si ritroverà nei documenti conservati in tutti i fascicoli personali dei profughi

ebrei internati dalla provincia di Lubiana.
Va infatti sottolineato che, la nota firmata da Emilio Grazioli in risposta alle richieste di informazioni sulle disponibilità economiche dichiarate dai profughi alla partenza da Lubiana, si concludeva con la seguente formula:

“I soprascritti […] sono stati internati in seguito a provvedimento di carattere generale tenuto conto della razza cui appartengono e perché profughi dai territori ex regno di Jugoslavia.”

Quale che fosse la motivazione con la quale veniva richiesto l’internamento degli ebrei profughi, va ricordato che il provvedimento rappresentava per loro la salvezza dai veri e propri campi della morte gestiti dagli ustascia oppure dalle deportazioni nei lager della Polonia a seguito delle quali nelle zone della Jugoslavia occupate dai tedeschi furono sterminate intere Comunità ebraiche.

**1. L’INTERNAMENTO CIVILE COME STRUMENTO DI GUERRA NELLA PROVINCIA DI LUBIANA**

**1.1 L’annessione**
Dopo aver concluso in pochi giorni le operazioni militari iniziate il 6 aprile del 1941, le potenze vincitrici, cioè la Germania, l’Italia, l’Ungheria e la Bulgaria si affrettarono a spartirsi il territorio della Jugoslavia.
In particolare la Slovenia fu suddivisa in due zone: quella nord-orientale , più ricca di materie prime e maggiormente industrializzata, fu rivendicata dalla Germania, all’Ungheria fu assegnata una piccola porzione di territorio, il Prekmurje (Oltremura), che si estendeva per 997,54 kmq.
La parte sud-occidentale, infine, fu assegnata all’Italia che, il 3 maggio del 1941, con un atto apertamente contrario alle convenzioni internazionali,[[10]](#footnote-10) ne proclamò l’annessione, denominandola Provincia di Lubiana e integrandola a tutti gli effetti nel Regno.
La provincia si estendeva su un territorio vasto circa 4.550 kmq e comprendeva, oltre alla capitale Lubiana, le regioni della Notranjska e della Dolenjska.Il presidio militare nella regione fu affidato all’XI Corpo d’Armata al comando del generale Mario Robotti, mentre al governo civile fu chiamato Emilio Grazioli - ex federale per la provincia di Trieste ed ex consigliere nazionale del PNF - che assunse il titolo di Alto commissario per la Provincia di Lubiana, alle dirette dipendenze del Ministero dell’Interno.
Questo territorio non era stato messo nel conto delle aspirazioni italiane che erano orientate, fin dall’inizio, verso la Dalmazia, anche perché in esso la presenza italiana era molto limitata: su 340.000 abitanti, infatti, solo 458 erano italiani.
Di fatto la sua annessione fu imposta al governo fascista quasi come compenso per non aver ricevuto piena soddisfazione alle proprie pretese sulla Dalmazia a causa dei contrasti che si erano creati tra la stessa Italia e i croati. Questi ultimi, infatti, durante le trattative che ratificarono il nuovo assetto della ex Jugoslavia si erano opposti con forza alle aspirazioni del regime fascista in quella zona.
Di fronte al fatto compiuto, la propaganda fascista rispolverò pretese ragioni storiche che avrebbero dovuto dimostrare i legami esistenti tra l’Italia e i territori che avevano al centro Lubiana (l’antica Emona) con cui dimostrare che l’acquisizione di quella parte della Slovenia non era scaturita da una sconfitta diplomatica e che l’impegno economico, militare, umano che l’annessione avrebbe comportato era pienamente giustificato.
Le velleità antitedesche di Costanzo Ciano prefiguravano, inoltre, una Slovenia meridionale divenuta “provincia italiana con larghe autonomie amministrative, culturali e fiscali” nella quale sarebbero affluiti anche gli sloveni sottoposti al brutale dominio nazista.
L’annessione della Slovenia meridionale finì per essere considerata una soluzione favorevole al regime per due ragioni, una esterna, una interna.
Quella esterna riguardava il fatto che con la nuova provincia divenuta italiana si sarebbe creata una sorta di area cuscinetto tra il confine italiano preesistente e quello del Reich che, con l’annessione della Slovenia settentrionale, arrivava ormai fino alla penisola balcanica.
Quella interna riguardava la prospettiva dell’italianizzazione completa delle popolazioni che slave, come compimento di quella dei gruppi slavi allogeni che risiedevano in varie parti del Friuli Venezia Giulia iniziato con l’avvento al potere di Mussolini.
Non più, quindi, fascismo di frontiera o di confine , proprio perché frontiere e confini con il territorio slavo dal quale gli allogeni provenivano non sarebbero più esistiti, dopo che la vera e propria guerra contro lo slavismo condotta dal fascismo sarebbe stata definitivamente vinta.
E’ da questa impostazione che derivò l’aspetto profondamente razzista che caratterizzò l’occupazione italiana della Provincia di Lubiana e, a discesa, per usare le parole di Enzo Collotti “la violenza politico-propagandistica che accompagnò la repressione militare e poliziesca contro l’insurrezione partigiana in generale e quella slovena in particolare”[[11]](#footnote-11)
In questo scenario, la scelta di Grazioli che aveva costruito la propria carriera politica, per quanto non brillante, proprio a Trieste, centro della politica antislava, si caratterizzò come una scelta di continuità ideologica e strategica, in grado di trasferire nella nuova provincia la politica aggressiva già messa in atto nel territorio nazionale contro le popolazioni slave.
Il periodo iniziale dell’occupazione italiana fu caratterizzato, per volontà di Grazioli, dalla concessione di una certa autonomia amministrativa e culturale.
Questa sorta di luna di miele si interruppe, però, già all’inizio dell’estate del 1941, quando in Slovenia, con la nascita del Fronte di liberazione nazionale sloveno (Osvobodilna Fronta) iniziò la lotta partigiana che dal Montenegro si era rapidamente estesa anche in Serbia, in Bosnia e in Croazia
La reazione italiana alle prime azioni del Fronte mise in evidenza la spaccatura che in atto tra l’autorità civile e quella militare sul modo in cui gestire quello che, nei documenti, veniva chiamato “ordine pubblico”.
Le autorità militari, con il generale Robotti in testa, manifestarono al governo centrale la loro sfiducia nell’operato di Grazioli, ritenuto troppo accondiscendente con la popolazione civile e chiesero a Roma che la repressione del dissenso, in qualsiasi forma si fosse manifestato, ricadesse sotto la loro responsabilità.
Grazioli rispose alle accuse dei militari emanando una serie di provvedimenti che dovevano dimostrare la consistenza della sua autorità e la sua capacità di reazione.
Con l’ordinanza n. 97 dell’11 settembre 1941 Grazioli introdusse la pena capitale immediata per la detenzione di armi, per gli atti di sabotaggio, per la propaganda “sovversiva” e per l’aiuto ai “sovversivi”. [[12]](#footnote-12)
L’organismo che doveva rendere operativa l’ordinanza era un Tribunale speciale - in realtà una sezione speciale del Tribunale militare di guerra della II Armata – istituito con un bando dello stesso Mussolini in 7 novembre del 1941.
Gli intrecci se non le sovrapposizioni di compiti che emergono da questi primi provvedimenti si protrassero per tutta la durata dell’occupazione italiana e dettero origine ad una serie di bandi che dovevano, di volta in volta, confermare o ridistribuire tra le autorità civili e quelle militari competenze e responsabilità.
Bisogna ad ogni modo ricordare che il Tribunale istruì sino all’8 settembre del 1943 ben 8.737 processi contro 13.186 imputati, tra i quali 84 condannati alla pena capitale, 434 all’ergastolo e 2.695 a pene fra i 3 e i 30 anni di reclusione.

**1.2 L’internamento civile** “Il Ministro dell'interno, con suo decreto, può disporre l'internamento dei sudditi nemici atti a portare le armi o che comunque possano svolgere attività dannosa per lo Stato. […]con decreto emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, può disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera del suddito nemico, se l'interesse dello Stato lo richiede.”
Questo il trattamento riservato dalla legge di guerra italiana agli stranieri appartenenti a stati nemici presenti sul suo territorio che il governo fascista lo impose a partire dal 10 giugno del 1940.[[13]](#footnote-13)
Per il fatto di prevedere l’allontanamento dal proprio luogo di residenza e l’obbligo di soggiorno in un luogo sorvegliato, questa misura di sicurezza venne a sovrapporsi – al momento dell’entrata in guerra dell’Italia - ad un’altra già esistente e praticata nell’Italia fascista, cioè il confino, utilizzato contro gli oppositori politici o contro chiunque fosse ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico.
Del confino, era responsabile il Ministero dell’Interno che si atteneva, per regolamentarlo, alle norme di Pubblica Sicurezza. Esso veniva comminato dai prefetti, ma, quasi sempre, su disposizione di organismi superiori se non dello stesso Mussolini.
La differenza tra il confino e il cosiddetto internamento civile di guerra risiede nel fatto che il primo era, se pure strumento principale di repressione, comunque frutto di un procedimento giudiziario, mentre il secondo, in dipendenza con lo stato di guerra, poteva essere comminato con procedimenti molto più immediati.
La commistione tra regolamenti di polizia, forme di tutela di uno stato dittatoriale e leggi di guerra fece in modo che un provvedimento definito genericamente internamento civile venisse trasferito nella provincia di Lubiana, e nelle province dalmate, di fatto territorio italiano.
L’internamento fu ampiamente utilizzato dalle autorità civili e da quelle militari come risposta all’intensificarsi della lotta partigiana, anche nelle cosiddette province di frontiera come Gorizia, Trieste, Fiume e Zara. In questo caso, ad essere internati erano i cosiddetti allogeni, cioè abitanti di origine slava residenti in territorio italiano, considerati come potenziali fiancheggiatori della lotta partigiana.
La stessa commistione tra leggi di guerra e provvedimenti di pubblica sicurezza, unita ad un chiaro intento razziale fu all’origine delle disposizioni che dettero luogo all’internamento degli ebrei stranieri presenti in Italia al momento dell’entrata in guerra e che regolarono anche l’internamento di ebrei profughi trasferiti in Italia durante la guerra stessa, come accadde a diverse migliaia di ebrei provenienti dalla ex Jugoslavia e, in particolare, dalla provincia di Lubiana.
Il punto di contatto tra i due provvedimenti risiede nella dichiarata attribuzione agli ebrei di intesa con il nemico, e, nel caso dei territori ex jugoslavi, di fiancheggiamento dei ribelli.
E’ possibile, quindi, rinvenire gli ebrei citati insieme ai cittadini di stati nemici, residenti nella Provincia, come destinatari dell’ordine di espulsione o internamento , previsto da una direttiva impartita da Emilio Grazioli il 28 ottobre 1941 al Comando dell’XI Corpo d’Armata“ in relazione all'accentuarsi di attentati da parte di terroristi isolati o riuniti in gruppi”.
I militari condividevano questo accostamento , come si legge in un promemoria indirizzato al Comandante della II Armata, sul finire del mese di novembre dello stesso anno, dai comandanti della Divisione "Granatieri di Sardegna" e dell'XI Corpo d'Armata: “La contemporaneità dell'inizio della guerra con l'U.R.S.S. e dei torbidi in Slovenia – scrivono gli estensori - i legami direttivi ed operativi esistenti fra tali torbidi e quelli simultanei degli altri territori occupati dall'Asse, rivelano l'origine comunista del movimento, strettamente legato alla condotta della guerra. I capi bolscevichi sloveni - sfuggiti alla cattura e subito affiancati dagli ebrei e dai fuoriusciti serbi e croati - ne hanno assunto la direzione con l'ausilio dell'ambiente universitario (insegnanti e studenti) nel quale, già nell'anteguerra, il bolscevismo aveva fatto molti proseliti.” [[14]](#footnote-14)
Il passaggio della gestione dell’internamento dalle autorità civili che lo avevano gestito alle dipendenze del Ministero dell’Interno, come avveniva in Italia, a quelle militari avvenne verso la fine di gennaio del 1941. Fu lo stesso Mussolini che prese questa decisione di fronte all’inefficacia dei provvedimenti fin lì adottati, prese una decisione definitiva[[15]](#footnote-15)
Quasi negli stessi giorni al comando del la II Armata italiana, in sostituzione del generale Ambrosio, venne designato il generale Mario Roatta, ritenuto tra gli alti ufficiali il più sensibile e preparate alla lotta anticomunista che volle occuparsi personalmente della situazione in Slovenia.[[16]](#footnote-16)
Subito dopo il suo insediamento iniziarono azioni di rastrellamento di civili nella città di Lubiana. Nella sola notte tra il 22 e il 23 febbraio 1942intorno alla città i militari dell’XI Corpo d’armata, in collaborazione con agenti di Pubblica Sicurezza fu costruito un gigantesco reticolato di fili spinati, casematte e posti di blocco ed iniziò il controllo quasi totale di tutta la popolazione che improvvisamente si ritrovò intrappolata in una sorta di enorme campo di concentramento.
Il rastrellamento degli appartenenti a tutte le categorie di persone giudicate pericolose terminò nei primi giorni del mese di marzo, quasi in concomitanza con l’ emanazione il 1 marzo 1942della “Circolare 3C” che regolava in maniera definitiva la condotta militare delle Forze Armate italiane contro la resistenza jugoslava.
La circolare segnò una svolta importante, perché in essa erano contenute le prime disposizioni scritte sull'internamento delle popolazioni civili che sarebbe stato operato da parte dei militari.
"Quando necessario agli effetti del mantenimento dell'ordine pubblico e delle operazioni - vi si legge– i comandi di G.U. [Grandi Unità] possono provvedere: ad internare, a titolo protettivo, precauzionale o repressivo, individui, famiglie, categorie di individui della città e campagna, e - se occorre - intere popolazioni di villaggi e zone rurali...".
I tre aggettivi - protettivo, precauzionale, repressivo – stanno ad indicare le tre diverse categorie di destinatari dell’internamento.
Seguendo l’ordine deciso dall’estensore della circolare, questi riguardavano:
a) per l’internamento protettivo quelli che erano contrari al movimento partigiano, che avessero chiesto spontaneamente protezione da eventuali ritorsioni provocate dal rifiuto di contribuire, anche materialmente, all’azione dei ribelli;
b) per l’internamento preventivo intere categorie di persone che, per cultura, appartenenza sociale o altri tipi di legami, si presupponeva che potessero aderire alla lotta partigiana;
c) per l’internamento repressivo tutte le persone che avevano aderito alla lotta partigiana e che venivano prese durante le azioni militari o erano comunque sospettate di fiancheggiamento.[[17]](#footnote-17)
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, la circolare precisava che l’internamento doveva essere comminato anche alle “famiglie da cui siano o diventino mancanti, senza chiaro motivo, maschi validi di età compresa fra i 16 e i 60 anni. Il razionamento a dette famiglie verrà ridotto al minimo indispensabile” e anche “agli abitanti di case prossime al punto in cui vengono attuati sabotaggi”. Se i responsabili degli atti di ribellione non fossero stati trovati entro 48 ore, il loro bestiame sarebbe stato confiscato, e le loro case distrutte.
Per completare il quadro delle categorie di cittadini civili sloveni passibili di internamento, il 7 aprile 1942 furono diramati alle unità militari operative due ulteriori allegati della circolare 3C.
Il primo precisava che dovevano essere tratti in arresto e sottoposti ad indagine anche i civili, che risultassero non residenti all’interno delle zone d’operazione durante i combattimenti o fossero sospettati di favoreggiamento con i partigiani.
Il secondo invece (non inserito formalmente all’interno della circolare, ma comunicato per iscritto ai comandi di divisione e da questi solo verbalmente ai comandi sottoposti) completava le disposizioni già emanate riguardanti il trattamento da usare verso i ribelli con l’ordine di deferire ai tribunali di guerra competenti per territorio ed eventualmente sottoporre a misure d’internamento precauzionale i partigiani minori di 18 anni e le donne catturate durante le azioni antibande, mentre per le restanti categorie di partigiani permaneva l’ordine di fucilazione sul posto.
Va comunque detto che solo una piccola parte dei civili catturati nel corso dei cicli operativi furono portati davanti al Tribunale militare di guerra della II Armata per la comminazione delle pene, compresa quella dell’internamento. Con il procedere dei mesi e l’acuirsi della violenza repressiva dei reparti militari italiani contro la popolazione civile slovena, la quasi totalità dei sospetti fermati nelle zone d’operazione fu sottoposta direttamente all’internamento.
L’accostamento tra ribelli ed ebrei dei quali liberarsi con l’internamento continuò ad essere assunto quasi come norma dagli stessi militari anche nei mesi successivi.
il 20 luglio del 1942**,** quando l’internamento repressivo si avviò a diventare lo strumento principale della lotta contro i ribelli il generale Roatta così scrive al comandante dell’XI Armata, a proposito di sgombero di maschi validi e internamenti:
“A) Il generale intendente affretti la disponibilità dei campi di Arbe e venga incontro ai bisogni dell'XI C.A. circa gli eventuali luoghi di internamento temporaneo in Slovenia. B) - V. E. disponga infine per l'internamento di quegli abitanti di Lubiana a cui ha accennato il podestà e di cui darà la lista (ebrei, emigrati dalla Germania ed Austria, etc.).”[[18]](#footnote-18)
I campi di concentramento di pertinenza del Regio Esercito cominciarono ad essere costruiti a partire dai primi mesi del 1942, furono situati prevalentemente nell’Italia settentrionale (a differenza di quelli gestiti dal Ministero dell’interno che si trovavano soprattutto al sud) e gestiti tramite le difese territoriali delle varie provincie.
Le misure di contrasto alla lotta partigiana non si esaurirono con l’emanazione della circolare 3 C e dei suoi allegati. Esse vennero integrate nei mesi successivi con una serie di provvedimenti che, con la loro durezza finirono per dimostrare quanto gli occupanti avvertissero il fallimento della loro azione repressiva.
Le ordinanze del 24 aprile e il del 6 maggio 1942 stilate congiuntamente - nonostante un perdurante stato di conflittualità reciproca - dall’Alto commissario Grazioli e dal comandante dell’XI Corpo d’armata generale Mario Robotti, ad esempio, rendevano legittime le fucilazioni di ostaggi come rappresaglia qualora si fossero verificati atti di terrorismo o di sabotaggio contro l’esercito italiano.
All'inizio delI'estate 1942, infine, tra gli alti comandi militari italiani era ormai diffusa l'idea che fosse necessario compiere il "salto qualitativo" che avrebbe dovuto trasformare le deportazioni parziali in "sgombero totalitario" della popolazione della "Provincia di Lubiana".
In quello stesso periodo fu effettuato un secondo rastrellamento nella città di Lubiana.
Il comando della Divisione “Granatieri di Sardegna” nella relazione conclusiva così lo descrive:
“*La città di Lubiana conta circa 80.000 abitanti: di questi metà circa sono donne. Dei 40.000 maschi sono state prese in considerazione le classi dai 16 ai 50 anni, cioè 34 classi trascurando circa altre 40. Passando al vaglio 20.000 maschi si può affermare che sono stati esaminati uno per uno tutti gli uomini validi, sia sotto l’aspetto militare che quello politico*“.[[19]](#footnote-19)
La procedura dell’internamento, in tutte le sue forme, colpì circa il 10% della popolazione. 33.000 persone vennero deportate nei campi di Gonars (Udine), Monigo (Treviso), Chiesanuova (Padova), Grumello (Bergamo) per citare solo i maggiori istituiti in Italia e nell’isola di Rab (Arbe), territorio italiano in quanto annessa alla provincia del Carnaro. [[20]](#footnote-20)

**2 Ebrei a Lubiana**

**2.1 Residenti e emigranti**
Secondo le fonti slovene, nel 1940 risiedevano a Lubiana 158 ebrei, di cui 108 erano capi-famiglia oppure non erano coniugati, 30 erano mogli e 20 figli non ancora indipendenti. Dei 108 capifamiglia, 20 erano a Lubiana già da prima del 1918, 27 erano arrivati dal 1919 al 1932, 15 nel 1933 e 46 dal 1934 al 1940
La cittadinanza jugoslava l’avevano in 49, di cui 21 provenivano dalla Banovina della Drava e 16 erano pertinenti a Lubiana; 21 avevano cittadinanza polacca; 17 austriaca; 8 cecoslovacca, 6 ungherese, 3 tedesca, 2 italiana, 1rumena e 1 egiziana[[21]](#footnote-21)
Gli elenchi compilati dalle autorità d’occupazione italiana, datati 7 luglio 1941, si discostano da queste cifre nel modo che segue:
1) elenco dei componenti delle famiglie residenti a Lubiana e paesi vicini compilato il 5 luglio 1941- 62
2) elenco delle donne nubili residenti a Lubiana compilato il 5 luglio 1941 – 16
3) elenco degli uomini nubili residenti a Lubiana - compilato il 5 luglio 1941 – 49
3) elenco degli ebrei residenti a Lubiana – compilato il 4 ottobre 1941 – 53
Totale 180[[22]](#footnote-22)
Nel corso degli anni che precedettero l’invasione, inoltre, erano arrivati in Slovenia molti ebrei stranieri, in particolare austriaci fuggiti dopo l’Anschluss, ma anche cecoslovacchi, polacchi, ungheresi.
In Jugoslavia, infatti, nonostante le limitazioni imposte alla concessione dei visti d’ingresso agli ebrei emigranti e le minacce di espulsione per coloro che erano arrivati negli anni precedenti, era rimasta in vigore la disposizione secondo la quale chi fosse riuscito a superare la frontiera e a registrarsi presso un comitato di assistenza ebraico, non sarebbe stato rimandato indietro.[[23]](#footnote-23)
Al momento dell’invasione tedesca la maggior parte di questi emigranti[[24]](#footnote-24) era stata riunita in un campo allestito nella località di Leskovek nella Slovenia sudorientale [[25]](#footnote-25) dove erano assistiti dal Comitato assistenziale ebraico di Zagabria, in collaborazione con le autorità locali. La direzione del campo era affidata ad Eugenio Bolaffio, che in seguito diventerà ufficialmente delegato della Delasem. [[26]](#footnote-26)
Dopo l’occupazione La zona in cui il campo era situato si trovò a far parte del territorio sloveno assegnato ai tedeschi. Al loro arrivo molti si allontanarono senza incontrare impedimenti da parte degli occupanti e si rifugiarono a Lubiana. Qui furono sistemati in un vecchio zuccherificio e ad assisterli era la Pokrajinska podporna ustanova (Ente provinciale assistenziale) ma anche la Delasem, sempre attraverso Eugenio Bolaffio, continuava ad inviare aiuti. Altri erano stati sistemati nel castello di Lesno Brdo e fu sempre Bolaffio ad occuparsi del loro trasferimento a Lubiana. [[27]](#footnote-27)

**2.2 Emilio Grazioli e la Delasem**
Degli ebrei residenti a Lubiana e di quelli emigranti arrivati nella città si parlò in un incontro avvenuto il 26 maggio del 1941 tra l’Alto Commissario Grazioli e Carlo Morpurgo, segretario del Comitato italiano di assistenza agli emigrati ebrei, una emanazione della Delasem che aveva sede a Trieste.
Grazioli aprì il colloquio chiedendo a Morpurgo “ di compilare e consegnargli gli elenchi degli ebrei domiciliati a Lubiana e degli emigranti soggiornanti in città”.
Morpurgo non ebbe nessuna esitazione ad aderire alla richiesta e il giorno dopo consegnò, “oltre alla distinta della popolazione israelitica locale comprendente 45 nomi, un elenco di profughi ebrei in cui figuravano 74 persone dimoranti a Lubiana alloggiati alla Cukrarna (ex zuccherificio) altri 8 nominativi soggiornanti nel comune di Novo Mesto e 6 nominativi ospitati nel comune di Draga”
A questi elenchi Morpurgo aggiunse quello “di 46 orfani di età giovanile, già facenti parte del gruppo sloveno e attualmente soggiornanti a Zagabria in attesa di essere riaggregati al gruppo cui appartenevano.” Al centro del colloquio furono, ad ogni modo, soprattutto gli emigranti.
Morpurgo sottolineò l’impegno – soprattutto economico – profuso dalla Delasem per il mantenimento di tutti loro, ma fece anche notare che questo non sarebbe potuto continuare ancora a lungo e così espose la richiesta che costituiva lo scopo della sua missione, che era quello di chiedere che gli emigranti venissero “avviati nell’interno del regno, in conformità a quanto era stato attuato in precedenza per gli emigranti soggiornanti in altri comuni”
Era questa – affermò Morpurgo - la posizione che la Delasem aveva assunto di fronte all’afflusso dei profughi in fuga dal Nuovo Stato Croato e dalla Serbia occupata dai tedeschi ed era – come gli risultava direttamente - la soluzione auspicata dagli stessi profughi.[[28]](#footnote-28)
Il giorno successivo Carlo Morpurgo consegnò gli elenchi richiesti ed Emilio Grazioli assicurò che“avrebbe provveduto per l’internamento nei sensi della richiesta che si era permesso di avanzare il giorno precedente.[[29]](#footnote-29) Va sottolineato che l’incontro si svolse a poco meno di due mesi dall’avvenuta annessione, e la relazione che Morpurgo ne inviò a Lelio Vittorio Valobra, presidente della Delasem rappresenta uno dei pochi, se non l’unico documento finora rinvenuto che contenga informazioni sull’atteggiamento che l’occupante italiano stava tenendo nei confronti degli ebrei presenti nella provincia.
Tre mesi dopo Morpurgo avrebbe compiuto una uguale missione a Fiume, incontrandovi un clima completamente diverso. Il prefetto di Fiume, infatti, si rifiutò di incontrarlo, mentre il questore, che accettò di vederlo,mnon aderì a nessuna delle sue richieste.
Inoltre, pochi giorni prima, era stato arrestato il rabbino di Susak, Otto Deutsch,che si era rifiutato di consegnare gli elenchi dei profughi da lui assistiti nel timore che essi sarebbero stati arrestati e poi rinviati ai luoghi di provenienza, come accadeva quotidianamente in quella provincia.[[30]](#footnote-30)
Appena ricevuta la relazione di Morpurgo, il 30 maggio, Lelio Valobra la inviò al Presidente dell’Unione delle Comunità Israelitiche , Dante Almansi, perché a sua volta la trasmettesse a Carmine Senise, Capo della Polizia.
 “Come rileverai – scrisse Valobra nella lettera che accompagnava il documento - la relazione del dott. Morpurgo è chiara ed esauriente. Secondo scambio di vedute che ho già avuto con te, riterrei opportuno fare qualche insistenza perché avvenisse al più presto l’internamento di questi profughi**.** Come ti ho accennato, le Questure del Regno mancano di direttive precise da parte superiore e così avviene che talune incarcerano i profughi provenienti da quelle zone, altre propendono per proporre l’espulsione, altre ancora vorrebbero riportare i profughi nei paesi di provenienza. Insomma, è necessario che la direzione generale di Pubblica Sicurezza emani istruzioni precise”[[31]](#footnote-31)
Bisogna però ricordare che i profughi o, meglio, gli emigranti presenti a Lubiana e in altre località della provincia di cui si parla nel colloquio tra Morpurgo e Grazioli, non erano ancora ebrei serbi o croati in fuga dai tedeschi o dagli ustascia, ma provenivano dall’Europa centro orientale ed erano giunti in Slovenia prima del 1941.
Ad essi andavano aggiunti anche i 46 ragazzi rimasti bloccati a Zagabria, i cui nomi erano contenuti nell’elenco consegnato da Carlo Morpurgo a Grazioli.
La fuga verso la Slovenia era stata individuata come unica possibilità di salvezza per loro. Perché questa potesse avvenire, il responsabile del gruppo, Josef Inding, aveva contattato Eugenio Bolaffio e, attraverso lui, Carlo Morpurgo e fu così che l’elenco contenente i 46 nomi era arrivato, il 26 maggio, nelle mani di Emilio Grazioli.
L’esito positivo del colloquio tra i due, confermò Eugenio Bolaffio nella convinzione che Grazioli non si sarebbe opposto all’ingresso dei ragazzi e così, infatti, avvenne. Scrive Klaus Voigt: “E’ difficile valutare per quali ragioni Grazioli avesse appoggiato la richiesta dei ragazzi. Secondo Inding, l’Alto Commissario sperava, con un gesto umanitario, di allontanare l’attenzione dalla repressione in atto nella provincia di Lubiana. Probabilmente il Ministero fece questa eccezione soltanto perché in quel momento a Lubiana vi erano pochissimi profughi ebrei”[[32]](#footnote-32)

**2.3 L’internamento**
Alla fine del mese di maggio del 1941 da Roma vennero presi i provvedimenti relativi ai profughi provenienti dai territori jugoslavi occupati dai tedeschi dei quali si parlerà in seguito.
La questura di Lubiana che non ne era stata direttamente destinataria, le apprese dal comando della Seconda Armata e ritenne necessario comunicare a Roma la situazione della provincia:
“Relazione telegramma 37912/43 qui appreso tramite comando II Armata, significasi che oltre a ebrei di cui al tel. 23 maggio 38225/443 trovasi (sic) questa provincia circa centoquattro ebrei non abbienti internati campo concentramento Leskovec, ora territorio [tedesco?] e inviati qui atto occupazione territorio da parte di truppe germaniche per i quali si propone internamento in campo concentramento . Riserbomi trasmettere elenco- Altri 40 ebrei orfani già internati Leskovec trovansi Zagabria in attesa espletamento pratiche”[[33]](#footnote-33)
Non è possibile decifrare la data del telegramma, ma si conosce quella della risposta del Capo della polizia,
che risale al 18 giugno del 1941:
“Scopo evitare spese di viaggio, pregasi esaminare possibilità campo concentramento cotesta provincia per ebrei”[[34]](#footnote-34)
Grazioli escluse questa soluzione e, il 19 giugno rispose:
“Riferimento tuo 44889/443 del 18 corrente particolare situazione questa provincia, indispensabile internamento proposto ebrei in altra provincia”[[35]](#footnote-35)
L’appunto apposto a mano sul telegramma arrivato a Roma – “Chiedere elenco, con indicazione nuclei familiari, se vi sono ammalati contagiosi – dimostra l’accettazione immediata da parte del Ministero dell’Interno di quella che appare come una tassativa decisione presa a Lubiana.
Questa dipese, probabilmente dal fatto che il telegramma di Grazioli riguardava ebrei che si trovavano in Slovenia da prima dell’annessione e non i profughi provenienti dai territori occupati che già in quei giorni si stavano accalcando alle frontiere e che erano, invece il principale oggetto delle disposizioni sui respingimenti che arrivavano da Roma.
Si vedrà in seguito, tuttavia, che anche negli anni successivi sia Grazioli che il ministero manterranno lo stesso atteggiamento tenuto in questo primo scambio quando si tratterà di decisioni da prendere nei confronti dei profughi croati o serbi che troveranno rifugio nella provincia di Lubiana.
Gli elenchi degli emigranti sono due:
1) elenco di ebrei celibi e nubili residenti a Lubiana dopo l’invasione – 56
2) elenco di ebrei coniugati residenti a Lubiana dopo l’invasione –160[[36]](#footnote-36)
Totale 216 che, come si vede, è di molto superiore a quello preannunciato nel primo telegramma.
Su quello delle famiglie manca la data in cui è stato compilato, su quello dei nubili è apposta la data del 5 luglio 1941, la stessa presente sugli elenchi dei residenti. Si può quindi considerare questa data come quella in cui iniziano le procedure relative a questa prima fase di internamenti in Italia di ebrei stranieri provenienti dalla Provincia di Lubiana.
Il 12 luglio del 1941 il Ministero dell’interno comunicò al direttore di Ferramonti la sua decisione di inviare in quel campo un gruppo di ebrei stranieri provenienti da Lubiana. All’inizio sembrava dovessero essere 127, ma, successivamente il numero venne ridotto a 106. La partenza avvenne il 28 luglio, l’arrivo in Calabria il 31 successivo.
Francesco Folino, registra come arrivati solo 67 ebrei provenienti da Lubiana anche se la conferma inviata dal direttore del campo al Ministero dell’Interno e all’Alto Commissario Grazioli riporta il numero 106[[37]](#footnote-37),
Il 10 settembre successivo, Grazioli invitò il Ministero dell’Interno a considerare se era il caso “di inviare tutti in un campo di concentramento o di disporre, per alleviare le spese dell’erario, che per quelli risultanti abbienti sia destinata una o più località d’internamento, militarmente non importante, ove essi possano essere diretti e mantenersi a proprie spese”[[38]](#footnote-38)
Il Ministero convenne su questa proposta. Le località di internamento verso le quali venne avviata una parte di questi primi internati da Lubiana si trovavano in gran parte nell’Italia del Nord, nelle province di Belluno Bergamo, Rovigo, Vicenza, Treviso.
Il confronto tra gli elenchi compilati a Lubiana e la documentazione presente negli archivi italiani, dimostra, ad ogni modo, che non tutti i 396 ebrei, residenti o immigrati che erano stati registrati come presenti nella provincia vennero internati.

**2.4 Gli ebrei residenti**

Lo scambio di telegrammi tra Lubiana e Roma avvenuto nel giugno del 1941 aveva riguardato esclusivamente gli ebrei emigranti,
Eppure tra i primi ad essere trasferiti in Italia nel mese successivo c’erano anche ebrei i quali, stando almeno agli elenchi conservati negli archivi, risultavano residenti a Lubiana da lungo periodo.
Questa decisione di Grazioli le cui ragioni non si rinvengono, almeno allo stato delle ricerche, in nessun documento suscitò molte proteste, anche perché non coincideva con il comportamento adottato dalle autorità italiane negli altri territori annessi. A Susak, infatti, gli internamenti degli ebrei residenti furono limitati, mentre nelle province dalmate le comunità locali non subirono questo provvedimento.
Alcuni degli internati, arrivati in Italia, si rivolsero direttamente al Ministero dell’Interno con esposti che venivano inviati anche alla Delasem perché li sostenesse.
Scrisse, ad esempio, il 13 agosto 1941 Leo Roth internato a Ferramonti dal 31 luglio precedente:
“Il sottoscritto Roth Leo fu Ignazio di anni 37 qui internato dal 31 luglio u.s. si pregia di esporre a cod. on. Ministero quanto segue. Il petente, cittadino jugoslavo di nascita, già dall’anno 1930 fino all’ultimo ha avuto residenza fissa a Cernomeli, nel distretto omonimo in provincia di Lubiana, dove commerciava in legname, ed è anche proprietario fondiario nel luogo. Il sottoscritto è ammogliato da 7 anni colla Schiller Zdenka, nativa di Cernomeli, ariana di religione cattolica, dal quale matrimonio hanno un bambino, Sasha di anni sei e mezzo, pure egli di religione cattolica. Come si vede di tutto sovraesposto, il petente, avente la stabile dimora in provincia di Lubiana, è stato internato per errore, e perciò il sottoscritto si permette di fare rispettosa domanda, affinchè gli venga revocato il provvedimento di internamento, cosicchè lui possa raggiungere la propria famiglia e la sua abituale residenza a Cernomeli.
Al Roth si aggiunse, il 21 febbraio 1942, Guglielmo Steinberg internato ad Adria (Rovigo)dal mese di novembre del 1941:
“Io sottoscritto Streinberg Guglielmo, nato il 13.10.79 pertinente a Lubiana già dall’anno 1900 abitante a Lubiana dall’anno 1890 mi permetto di rivolgermi al Ministero dell’Interno con questa mia devota preghiera. Visto che sono nato ebreo, ho dovuto, per ordine della Questura di Lubiana (448/30694) assieme a mia moglie Salome nata Offner il 23.11.1941 lasciare Lubiana, ove avevo per ben 51 anni la mia dimora e dove abitano le mie figlie, che sono tutte di religione cattolica ed anche nel rito cattolico coniugate con ariani, per recarmi in confinazione ad Adria, nella provincia di Rovigo. A conferma della mia pertinenza accludo il certificato ufficiale del municipio di Lubiana del 1 febbraio 1942. […] Sono irreparabilmente ammalato di tumore polmonare e mi permetto di pregare codesto Ministero, di acconsentirmi il ritorno, assieme a mia moglie a Lubiana.[[39]](#footnote-39)
Infine, il 7 marzo 1942 anche Giuseppe Zwieback , internato ad Arzignano (Vicenza), rivolse una analoga istanza al ministero dell’Interno:
“Io sottoscritto Jozo/ Giuseppe Zwieback, figlio di Giacomo, nato 7 luglio 1901 a Nasice, sono stato destinato dall’Alto Consesso, con risoluzione n.448/308081 dal 13 gennaio 1942 all’internazione e mi è stato assegnato, per soggiorno il comune di Arzignano, Provincia di Vicenza, […] Siccome esiste una disposizione generale dell’Alto Consesso, secondo la quale gli ebrei cittadini ex jugoslavi del territorio della provincia di Lubiana possono rimanere nel loro domicilio e quelli che sono già internati possono tornare alle case sue (sic)[[40]](#footnote-40) mi permetto pregare umilmente di fare annullare la mia internazione e mi si permetta di ritornare libero a Lubiana. Segue riferimento ai documenti che attestano la residenza a Lubiana
La risposta del Ministero arrivò il 19 giugno 1942: “La revoca del provvedimento non può essere accolta” [[41]](#footnote-41)
Dal canto suo, l'Unione delle Comunità Israelitiche protestò ufficialmente con il Ministero dell’Interno solo il 5 gennaio 1942 con il seguente esposto.
"A suo tempo l'Ufficio Stranieri della Questura ha chiesto al rappresentante locale della Delegazione di assistenza agli emigranti (Eugenio Bolaffio), oltre alla distinta dei profughi trovantisi a Lubiana, anche quella degli ebrei stabilmente residenti, Sembra che le due distinte siano state inviate all'On. Ministero contemporaneamente e che l'On Ministero abbia disposto che anche gli ebrei stabilmente residenti a Lubiana vengano (sic) internati, contrariamente a quanto è stato fatto per quelli stabilmente residenti a Spalato e a Sussa (Susak).[…] Dato che questi ebrei avevano a Lubiana le proprie ditte e i propri affari, hanno risentito un grande danno in seguito all'allontanamento e dato che si ritiene che questa disposizione sia stata data in seguito ad un equivoco, si ritiene opportuno che lo stesso venga chiarito, almeno nel senso che la situazione degli ebrei stabilmente degli ebrei stabilmente residenti a Lubiana venga esaminata caso per caso, e non in blocco, come avviene per i profughi."
Il Ministero dell'Interno negò di aver dato disposizioni in tal senso e chiese informazioni all'Alto Commissario Grazioli su quanto accaduto.[[42]](#footnote-42) Manca, nella documentazione, la risposta di quest’ultimo, ammesso che sia stata fornita.
Il comportamento di Grazioli, tuttavia, potrebbe essere spiegato tenendo conto della cittadinanza degli ebrei residenti da lunga data a Lubiana.
Secondo le fonti slovene risalenti a prima dell’occupazione essa era così attribuita: gli ebrei con cittadinanza jugoslava erano 49, di cui 21 provenivano dalla Banovina della Drava e 16 erano pertinenti a Lubiana; 21 avevano la cittadinanza polacca; 17 austriaca; 8 cecoslovacca, 6 ungherese, 3 tedesca, 2 italiana, 1rumena e 1 egiziana.[[43]](#footnote-43)
Se si esaminano, invece, gli elenchi inviati a Roma dalle autorità italiane, si scopre che l’attribuzione della cittadinanza cambia, forse perché nella loro stesura era stato tenuto conto degli stravolgimenti politici e amministrativi causati dall’invasione tedesca in alcune nazioni dell’Europa centro-orientale.
Non si rinviene, infatti, altra spiegazione plausibile, di fronte alle differenze che emergono.[[44]](#footnote-44)
Degli ebrei residenti a Lubiana o in provincia 73 risultano essere “germanici”, 20 apolidi, 6 cecoslovacchi, ai quali vanno aggiunti un moravo ed un boemo. I residenti con cittadinanza polacca sono 4, ma ce ne sono 5 registrati come cittadini della Galizia (la regione divisa tra la Polonia e l’Ucraina) e 4 come cittadini del Governatorato generale (la parte della Polonia direttamente annessa al Reich). Infine 3 dei nominativi in elenco sono registrati come croati.
Come si può notare, tutti gli ebrei presenti negli elenchi risultano essere assimilabili ai “sudditi stranieri appartenenti a Stati che fanno politica razziale” citati nella circolare emanata il 15 giugno 1940 che prescriveva l’internamento degli ebrei stranieri presenti in Italia.[[45]](#footnote-45)
Si potrebbe quindi ritenere che Emilio Grazioli, Alto Commissario di una provincia parte integrante dello Stato italiano, abbia applicato sugli ebrei presenti a Lubiana al momento dell’annessione le norme antiebraiche fasciste in vigore in Italia.

**3 Roma – Lubiana - Roma**

**3.1 Tra maggio e luglio 1941**Al momento dell’invasione il numero degli ebrei jugoslavi oscillava tra i 74.000 e i 78.000. Ad essi si erano aggiunti, negli anni precedenti la guerra, più di 5000 rifugiati in fuga dalle nazioni dell’Europa centro-orientale
Nella Serbia occupata dai tedeschi e nel Nuovo Stato Croato – cui era stata annessa anche la Bosnia - ma anche nei territori occupati dall’Ungheria[[46]](#footnote-46) in breve tempo essi vennero sottoposti a feroci persecuzioni.
Nel Nuovo Stato Croato, queste erano iniziate alla fine del mese di maggio 1941, e si erano rapidamente estese anche nella cosiddetta Seconda Zona di occupazione.
Qui l’esercito italiano nelle prime settimane successive alla spartizione della Jugoslavia aveva detenuto tutti i poteri, ma ben presto aveva riconsegnato ai croati quelli civili, rimanendo sul territorio come truppa di presidio in un paese amico. Gli ustascia, braccio armato del Nuovo Stato Croato guidato da Ante Palević , approfittarono di questo cambiamento per aggredire quelli che essi consideravano nemici del regime e attentatori alla purezza della loro stirpe: serbi, rom ed ebrei; per quanto riguardava questi ultimi, le violenze perpetrate nei loro confronti avvenivano con il beneplacito degli stessi tedeschi.[[47]](#footnote-47)
L’estate del 1941, quindi, fu in tutto il territorio croato un’estate di stragi che furono messe in atto sotto gli occhi delle truppe italiane le quali avevano ricevuto l’ordine di non intervenire.
Nonostante questo loro comportamento, molti degli ebrei che già in quelle settimane avevano iniziato a fuggire da Belgrado, da Zagabria, da Sarajevo e dalle altre città croate si dirigevano proprio verso la Seconda Zona, sperando nella protezione italiana;[[48]](#footnote-48) altri, invece, tentavano di attraversare le frontiere delle zone annesse, in primo luogo quelle della Dalmazia contigua alla Seconda Zona. Se respinti, cercavano altre vie, altri passaggi, alla disperata ricerca di un luogo sicuro.
Ad allertarsi di fronte all’arrivo degli ebrei in fuga furono per prime le autorità militari che il 23 maggio chiesero istruzioni al Comando Supremo su come gestire la situazione, in particolare nella Dalmazia.**[[49]](#footnote-49)**La decisione presa a Roma fu comunicata dal Capo della polizia alle cosiddette province di frontiera il 28 maggio 1941:
“ Stanno affluendo in Italia molti ebrei stranieri residenti territorio ex Jugoslavia occupato truppe tedesche poiché giusta disposizioni vigenti at stranieri razza ebraica non (ripetesi non) deve essere consentito ingresso pregasi disporre perché a elementi di cui trattasi sia inibito in modo assoluto ingresso et transito Italia analoga preghiera rivolgesi at Comando Seconda Armata.”[[50]](#footnote-50)
Il riferimento alle “norme vigenti” contenuto nel testo lascerebbe intendere che la disposizione di non consentire l’ingresso ai profughi configurasse l’ applicazione delle leggi antiebraiche italiane le quali, dal mese di settembre del 1938, proibivano l’ingresso nel territorio nazionale agli ebrei stranieri e prevedevano l’espulsione di quelli che già vi risiedevano.
La presenza della Seconda Armata tra i destinatari dell’ordine di respingimento, inoltre, sembrerebbe mettere in evidenza che non solo l’esercito – in base agli ordini ricevuti – non doveva intervenire a difesa dei perseguitati, ma era anche autorizzato a bloccare la loro fuga.
Il giorno successivo, però, fu effettuata una importante modifica alla prima, tassativa, disposizione di respingimento, modifica intorno alla quale si giocherà gran parte della politica di accoglienza e/o di allontanamento degli ebrei.
All’origine dell’integrazione della prima circolare c’era un episodio avvenuto a Fiume il 27 maggio precedente quando nel porto della città di era arrivato un gruppo di profughi provenienti dalla Dalmazia. Alla richiesta di disposizioni su come comportarsi inviata a Roma dal prefetto, il 29 giugno veniva risposto come segue:
 ” Tenuto conto che 30 ebrei e jugoslavi costà giunti da Dalmazia sono muniti sufficienti mezzi di sussistenza pregasi consentirne ingresso Regno invitandoli trasferirsi in località dell’interno non militarmente importanti. Restasi attesa conoscere località in cui stabiliranno residenza insieme at elenco nominativo. Analogo criterio dovrà essere seguito per altri ebrei ex jugoslavi che dovessero presentarsi frontiera muniti sufficienti mezzi economici. Richiamasi telegramma n. 37912/443 del 28 andante che deve intendersi modificato nei sensi di cui sopra”. [[51]](#footnote-51)
Nel giro di un giorno, come si può notare, era caduto anche il riferimento esclusivo agli ebrei profughi provenienti dai territori occupati dai tedeschi e la disposizione risultò estesa a tutti i profughi, da qualsiasi parte della Jugoslavia provenissero.
La conferma della modifica apportata a quanto ordinato il 28 maggio giunse alla Seconda Armata il 9 giugno successivo. [[52]](#footnote-52)
Una spiegazione possibile del repentino aggiustamento della propria posizione effettuato dal Ministero potrebbe risiedere nel fatto che le norme che proibivano l’ingresso degli ebrei stranieri in Italia non avevano previsto l’arrivo di quelli provenienti dalla ex Jugoslavia che quindi – almeno formalmente – potevano essere autorizzati a risiedere in località militarmente non importanti, anche senza essere internati.
Questa forma di accoglienza, se pure parziale e limitata a pochi, fu recepita anche dalle altre province. La questura di Fiume comunicò agli uffici dipendenti la nuova disposizione il 30 maggio.
Il governatore della Dalmazia, in un riepilogo delle disposizioni relative agli ingressi di stranieri sul quel territorio inviata il 30 luglio 1941 ai prefetti di Zara, Spalato e Cattaro, inserì anche la possibilità concessa ai profughi di “condurre vita indipendente” nei loro territori, purchè ne avessero le possibilità economiche.[[53]](#footnote-53)
L’interpretazione data da Bastianini alla disposizione ministeriale del 29 maggio appare diversa da quello che essa lasciava intendeva, perché – se la lettura del testo è corretta - autorizza le tre province ad accogliere i profughi abbienti nel loro territorio senza fare cenno ad ulteriori trasferimenti. Potrebbe trattarsi, in questo caso, di una forma di anticipazione dei campi per profughi che furono istituiti sull’isola[[54]](#footnote-54) di Korčula (Curzola) tra l'inizio di settembre 1941 e il gennaio del 1942.

**3.2 Leo Kudis e gli altri**
La frammentarietà della corrispondenza tra le varie autorità non consente di ricostruire momento per momento la genesi e lo sviluppo delle disposizioni relative agli ebrei profughi che si susseguirono a partire dal mese di maggio 1941.
Basta, tuttavia, analizzare con attenzione i documenti contenuti nei fascicoli personali – contestualizzandoli ed operando i necessari riscontri - di quelli di loro che riuscirono a farsi trasferire in Italia, per colmare diverse lacune documentarie.
Un contributo che si giudica significativo a questo proposito è quello che si scopre nel fascicolo personale di Leo Kudis. La vicenda che lo coinvolse si presenta, infatti, come una eccezionale testimonianza di quanto accadeva nell’ arco di tempo che va dalle settimane immediatamente successive all’occupazione fino al periodo in cui vennero emanati i provvedimenti riportati sopra. In più essa consente anche di verificare come essi furono attuati.
Leo Kudis era un industriale tessile, proprietario di una fabbrica a Celje, non lontano da Lubiana, città nella quale risiedeva da trenta anni. Il 27 aprile 1941 venne fermato e trattenuto dalla polizia ustascia nella stazione di Cirquenizza mentre si dirigeva verso il confine della Provincia del Carnaro insieme ad altre quattro persone anch’esse residenti tra Celje e Lubiana. Al momento del fermo quattro dei componenti del gruppo esibirono un lasciapassare per Susak rilasciato dal commissariato ustascia di Ragusa e autorizzato anche dal Comando dei carabinieri del XVII Corpo d’Armata. Il lasciapassare in possesso di Leo Kudis, invece, doveva consentirgli di rientrare a Lubiana, dove aveva lasciato la moglie e i suoi due figli.
Tutti i fermati dichiararono che si trovavano in quella zona di ritorno da un viaggio di affari il cui itinerario era stato modificato dallo stato di guerra. Le notevoli somme di denaro, i gioielli e i preziosi che i componenti del gruppo portavano con sé avevano invece creato nella polizia ustascia il sospetto che i cinque stessero tentando di passare illegalmente il nuovo confine, tra l’altro non ancora ben definito.
Il fermo apparve, all’inizio, una normale operazione di polizia, considerati anche i recenti avvenimenti bellici, ma cambiò di significato quando, il 2 maggio successivo, il commissario ustascia di Cirquenizza venne informato dai suoi superiori che i componenti del gruppo “sembra siano ebrei”.
A quel punto il commissario, accertato che non vi fossero altri impedimenti, restituì i beni sequestrati e autorizzò la partenza del gruppo “in quanto superiormente è stato precisato che simili casi sono esclusivamente di competenza dell’autorità italiana”. Per questo motivo, inviò una relazione dell’accaduto al Comando dei carabinieri del V Corpo d’Armata, il quale la trasmise all’autorità più vicina cioè il prefetto di Fiume. Questi, a sua volta chiese disposizioni al Comando della II Armata, riferendo anche che i membri del gruppo erano ebrei – informazione peraltro non presente nella relazione compilata dal commissario di Cirquenizza - ricevendone l’ordine di trasferire i fermati nella questura della città.
Il trasferimento a Fiume avvenne il 14 maggio successivo.
Portati in questura, Leo Kudis e i suoi amici vennero interrogati minuziosamente e i loro beni di nuovo sequestrati. Da quel momento in poi su tutti i documenti che li riguardavano cominciarono ad essere indicati come ebrei o “profughi ebrei”. Il giorno dopo vennero tutti autorizzati a risiedere nella provincia, precisamente ad Abbazia.
Dopo qualche giorno arrivarono nella stessa località anche 23 dei trenta profughi dalla Dalmazia segnalati da Fiume al ministero il 27 maggio: vi restarono tutti fino a quando da Roma non furono inviate le disposizioni che li riguardavano. In base ad esse, l’11 giugno successivo vennero tutti muniti di foglio di via per Vicenza “avendo essi prescelto questa residenza”. [[55]](#footnote-55)
Queste disposizioni si rinvengono trascritte nella comunicazione di servizio con la quale il commissario di polizia di Abbazia avvisò la questura di Vicenza della concessione del foglio di via ai singoli membri del gruppo:
“Il Ministero dell’Interno ha disposto che gli ebrei ex jugoslavi rifugiatisi recentemente in questa provincia, [La provincia del Carnaro]se muniti dei necessari mezzi di sussistenza, possono continuare a dimorare nel Regno, però in località non militarmente importanti. In dipendenza di quanto sopra si prega di provvedere perché gli ebrei di che trattasi, recentemente stabilitisi in codesto Comune, siano muniti al più presto di foglio di via obbligatorio per uno dei luoghi appresso elencati […]”[[56]](#footnote-56)
La partenza del gruppo di Kudis e di quello del 27 maggio proveniente dalla Dalmazia subì diversi rinvii, per motivi definiti “privati”. Uno di questi, riguardante il primo gruppo fu determinato dalla necessità di attendere la risposta dell’Alto Commissario di Lubiana alla richiesta del prefetto Testa di autorizzare il rientro degli esuli in quella città.
Vale la pena di riportare il contenuto della nota – datata 19 giugno 1941 - con la quale questa possibilità venne negata, perché essa sembrerebbe contenere l’anticipazione di quella che sarà la politica che Grazioli praticherà per tutti gli anni successivi nei confronti degli ebrei a vario titolo presenti nella provincia.
“Non ravvisasi opportunità – scrive infatti l’Alto Commissario- invio qui predetto et altri ebrei […] perché indesiderabili questo territorio di recente occupazione et tuttora militarmente importante. Medesimi potrebbero essere inviati campo concentramento aut internati proprie spese.”
Raggiunta Vicenza, Kudis e tutti gli altri verranno muniti di permesso di soggiorno essendo tutti provvisti di mezzi di sussistenza e lasciati liberi nella città, per quanto sottoposti a “riservata vigilanza”. Tuttavia, “ai fini di una più proficua vigilanza”, il 5 gennaio 1942 il locale prefetto reputerà opportuno sottoporre tutti a misura dell’internamento in un comune della provincia, anche per “usare lo stesso trattamento disposto per gli altri profughi dalla Jugoslavia nelle medesime condizioni.”[[57]](#footnote-57)
L’accoglienza riservata a profughi particolarmente abbienti o favorevolmente noti” continuò anche nei mesi successivi, sia nella Provincia del Carnaro che in quella di Lubiana. [[58]](#footnote-58)
Altre disposizioni ministeriali, di poco successive a quelle già citate, dimostrano che per tutti gli altri profughi veniva confermato l’ordine di respingimento.
Di una in particolare è possibile seguire, attraverso le diverse fasi della sua compilazione, anche l’evoluzione restrittiva che ebbe la sua formulazione nel passaggio dalle istanze ministeriali a quelle locali.
Il 30 giugno del 1941 il Ministero degli Affari Esteri inviò la seguente nota riservata ed urgente a quello dell’Interno.
“Per aderire ad analoga richiesta della Regia Legazione a Belgrado, si prega compiacersi far conoscere con cortese sollecitudine quali direttive debbono essere seguite nei riguardi degli ebrei residenti in Serbia, nativi della Slovenia, del Montenegro, delle province Dalmate o dei paesi occupati dalle nostre truppe, i quali desiderino rimpatriare nei luoghi d’origine.
La risposta del ministero venne inviata, il 14 luglio , per conoscenza, anche alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza ed a quella della Demografia e Razza.
In essa si affermava che nel corso dello studio di eventuali provvedimenti destinati a regolare l’acquisto della cittadinanza italiana da parte della popolazione dei territori annessi era stata esaminata la posizione degli ebrei in essi presenti in relazione alle norme vigenti in Italia per la difesa della razza.
Il risultato di questo controllo aveva convinto il ministero a ritenere che non fosse il caso “di consentire il trasferimento nei territori annessi degli ebrei che, originari dei territori stessi risiedono in Serbia o altrove.” Per quanto riguardava gli ebrei originari del Montenegro e dei territori occupati sarebbe spettato al Ministero degli Affari Esteri stabilire se un criterio analogo dovesse essere adottato d’intesa con il Comando Supremo e con l’Alto Commissario del Montenegro.
La disposizione si riferiva, evidentemente non a tutti gli ebrei jugoslavi, ma solo a quelli che si trovavano in una condizione specifica: a quelli, cioè che, nati nelle zone annesse dall’Italia, ma poi andati a vivere, ad esempio, in Serbia, avrebbero potuto rivendicare il diritto di rientrare nei luoghi in cui erano vissuti prima di spostarsi, con la prospettiva di acquisire la cittadinanza italiana.
La disposizione mirava a stroncare sul nascere questa vera e propria illusione, riconducendo il divieto di trasferimento nei territori annessi ed in quelli occupati, anche se non in modo esplicito, alle normative in vigore in Italia contro l’ingresso di ebrei stranieri.
Ricevuta la nota stilata in risposta al quesito posto dal Ministero degli Affari Esteri, la Direzione generale di Pubblica Sicurezza la trasferì l’11 settembre successivo all’Alto Commissario per la provincia di Lubiana, alle prefetture del Regno ed al Questore di Roma, con questa aggiunta voluta – se l’appunto posto sulla minuta è correttamente interpretato – direttamente dal Capo della polizia:
“Se ne informa per opportuna conoscenza, con preghiera di impartire disposizioni agli organi di polizia confinaria perché sia vietato il trasferimento di tali elementi indesiderabili nelle province dei territori recentemente annesse all’Italia o occupati dalle nostre truppe. Identica raccomandazione si fa alle altre Prefetture di confine, essendo stato riferito che ebrei attualmente dimoranti in Croazia cercherebbero di entrare clandestinamente nel Regno.”[[59]](#footnote-59)
Il riferimento specifico alla Serbia, rimanda al primo ordine di respingimento emanato il 28 maggio, e lascia presupporre una possibile scelta politica proprio in dipendenza del fatto che quella parte della ex Jugoslavia era occupata dai tedeschi.
Va notato, infine che tra i destinatari della copia nota compare per la prima volta su un documento riguardante gli ebrei profughi – almeno allo stato delle ricerche – anche l’Alto Commissario della Provincia di Lubiana.

**3.3 Profughi a Lubiana 1941**

Il primo esempio che porterebbe a pensare che le disposizioni ministeriali venissero eluse nella Provincia di Lubiana, è rinvenibile nel contenuto di due telegrammi inviati lo stesso giorno – il 30 agosto 1941 - dal Ministero dell’Interno all’Alto Commissario Grazioli. Il primo si presenta come una risposta ministeriale ad un precedente telegramma proveniente da Lubiana – forse una richiesta di chiarimenti - e riguarda Giulio Schwarz del quale si dice: “se risulta residente costà prima dell’annessione segnalarlo [per l’internamento?], in caso contrario pregasi allontanarlo”.
Non vengono forniti dati anagrafici dell’uomo. A Lubiana, però, erano presenti due ebrei di nome Giulio Schwarz, uno emigrato in Jugoslavia prima dell’annessione, l’altro profugo dalla Croazia.
Ambedue risultano internati in Italia tra il mese di giugno e quello di dicembre del 1942.
Il secondo riguarda Otto Weiss, ebreo apolide ex tedesco, la moglie Elisabetta Schwarz e la loro figlia Edita per i quali il Ministero dell’Interno ordina “se non residenti prima dell’annessione espellerli”. Anche la famiglia Weiss verrà internata ad Arzignano, in provincia di Vicenza nel mese di febbraio del 1942.[[60]](#footnote-60)
I due telegrammi lascerebbero intendere che l’autorizzazione concessa dal Ministero dell’Interno all’internamento degli ebrei residenti o immigrati in Jugoslavia presenti a Lubiana al momento dell’annessione non dovesse essere assolutamente estesa ai profughi che stavano cominciando ad affluire nella provincia.
E’ evidente che Grazioli non ne tiene conto, come farà con gli altri profughi che, arrivati nei mesi successivi all’annessione, verranno ugualmente internati.
Manca, tuttavia, allo stato delle ricerche la documentazione necessaria a spiegare il fatto che per ciascuno di essi – come per quelli cui si riferiscono i telegrammi – il trasferimento in Italia per l’internamento, avvenisse proprio a seguito dell’autorizzazione dello stesso ministero.
La prima vera e propria segnalazione inviata da Lubiana alle autorità centrali fino ad oggi individuata, riguardante il fatto che anche nella provincia di Lubiana nell’estate del 1941 era iniziato l’afflusso dei profughi da territori appartenenti alla ex Jugoslavia risale al 9 settembre 1941.

“Trovandosi ancora questa provincia numerosi ebrei dei quali parte qui domiciliati anteriormente all’annessione e parte immigrati da Croazia e da Susak per sfuggire persecuzione politica croata, non essendo compatibile loro permanenza questa zona data delicatezza situazione, prego precisare località internamento tenendo presente che alcuni potrebbero trasferirsi proprie spese località designate. Raccomandasi cortese urgenza, anche perchè mentre alcuni sono stati fermati non è per rimanenti possibile procedere ulteriori fermi per assoluta deficienza locali queste carceri e rifiutandosi predetti rientrare Croazia ove sarebbe pericolo loro incolumità personale. Riservomi trasmettere elenchi con indicazione località dove saranno assegnati.”**[[61]](#footnote-61)**
Il passaggio che nel testo appare più significativo è la fermezza con la quale viene richiesto per i profughi lo stesso trattamento che ancora in quei giorni si stava riservando agli ebrei presenti nella provincia prima dell’annessione, cioè l’internamento.
Se pure indirettamente, inoltre, il telegramma conferma che i profughi si sottoponessero ad una vera e propria diaspora da una frontiera all’altra per cercare protezione e salvezza.[[62]](#footnote-62)
Va messo in rilievo anche il riferimento ai rischi che gli ebrei correvano nei luoghi da cui provenivano che potrebbe essere considerato tra le prime informazioni dirette provenienti da una autorità civile su quello che stava già avvenendo in Croazia e in Serbia.
Nel telegramma, infine, Grazioli riferisce dei fermi e degli arresti di ebrei profughi operati dalla polizia italiana a Lubiana e dei problemi che venivano a crearsi nelle carceri che già si stavano riempiendo di ribelli.
Per quanto riguarda gli ebrei, ad essere arrestati erano i profughi sorpresi senza documenti in regola perché, dopo essere entrati clandestinamente nella provincia non avevano ottemperato alle disposizioni ministeriali ed alle stesse ordinanze emanate da Grazioli che regolavano il controllo del movimento e del soggiorno degli stranieri.
Secondo queste ordinanze, infatti, chiunque entrasse nella provincia, oltre all’obbligo di esibire i visti d’ingresso e i nullaosta concessi dalle autorità civili e militari, doveva presentarsi alla polizia per rendere la dichiarazione di soggiorno. In essa andavano essere indicati la cittadinanza, il luogo di abituale residenza e quello di provenienza, la religione professata e la razza di appartenenza. Spettava poi alle autorità competenti decidere se accettare la dichiarazione e, conseguentemente, fornirne all’interessato una copia che aveva valore di permesso di soggiorno. [[63]](#footnote-63)
Non per tutti i profughi, tuttavia, come si vedrà, viene segnalato il fermo o l’arresto, ma i documenti conservati nei fascicoli personali non riportano una motivazione per questa differenza.
Risulta comunque difficile immaginare che qualcuno dei profughi potesse ottemperare a tutte le prescrizioni previste per l’ingresso ed il soggiorno regolarmente nella provincia, considerato anche che i primi provvedimenti assunti dai tedeschi in Serbia e dagli ustascia nel Nuovo Stato Croato rendevano praticamente impossibile agli ebrei allontanarsi in modo legale dal luogo di residenza.
Le storie che seguono raccontano le vicende di profughi fermati ed arrestati. Esse documentano, tra l’altro, quali soluzioni venissero trovate di fronte alla carenza di posti nelle carceri di Lubiana.
Ester Stern, ebrea apolide profuga da Zagabria viene fermata dalla polizia di Lubiana nell’ottobre del 1941. Come tutti gli altri profughi, si rifiuta di ritornare Croazia temendo per la propria incolumità. Lubiana attiva la procedura di internamento, ma, nel frattempo, Ester deve rimanere in carcere. Considerata la mancanza di posti nelle carceri della città, la donna viene trasferita in quelle di Alessandria il 21 novembre 1941, “previa autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia, stante la necessità di sfollare quelle locali, per il numero rilevante degli arrestati”. Ester sarà liberata per essere internata in provincia di Chieti il 10 dicembre successivo. Il suo trasferimento nel luogo di internamento verrà eseguito dalla questura di Alessandria, ma su disposizione di Lubiana.[[64]](#footnote-64)
Un altro esempio di questa “mobilità” di ebrei tra le carceri di Lubiana e quelle italiane e viceversa è quello di Sreko (Felice) Freundlich**,** figlio di Oskar, ebreo croato, che, insieme alla sua famiglia si allontana da Osijek non appena “cessate le ostilità”. I documenti non ci raccontano le vicende vissute durante la fuga, ma solo che, come scrive il Oskar, il padre, “durante la fuga abbiamo perduto l’un l’altro”, per cui, mentre i genitori e due figli si ritrovano in confino libero a Vallegrande, sull’isola di Curzola, in Dalamazia, Felice si rifugia a Lubiana e da qui raggiunge Trieste. Arrestato in questa città, viene ricondotto nel carcere di Lubiana, dove rimane fino al 7 novembre 1941 per essere successivamente internato a Ferramonti. [[65]](#footnote-65)
La particolarità di questa storia è che nel settembre del 1942, dopo una serie di richieste e di contatti tra le autorità, la famiglia Freundlich si ricongiungerà a Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. E’ questo uno dei pochi esempi di ricongiungimento familiare concessi dal Ministero dell’Interno, nonostante le numerose richieste che continueranno a pervenire fino ai giorni immediatamente precedenti l’armistizio dell’8 settembre.
L’ultimo esempio che si fornisce dimostra che la carenza di posti nelle carceri di Lubiana prosegue fino al 1942. Il percorso dei fratelli Lazzaro e Wolf Winternitz è opposto a quello di Felice Freundlich. Fermati a Lubiana, i due fratelli vengono trasferiti nelle carceri di Trieste e da qui, il 26 giugno 1942 internati, sempre su disposizione di Lubiana, in provincia di Bologna. [[66]](#footnote-66)

**3.4 Lubiana: *situazione discreta***
Dagli sviluppi di queste storie appare evidente che i fermi e gli arresti operati a Lubiana non precludessero l’internamento, anzi, questo spesso sembra quasi la conseguenza finale dei precedenti provvedimenti.
Le richieste di internamento che partivano da Lubiana, erano firmate dall’Alto Commissario Grazioli e, salvo rare eccezioni, erano impostate su un modello sempre ripetuto:
“Profugo [o “profughi, in caso di gruppi familiari] da Zagabria [o dalla Croazia], risiede in questa città il soprascritto ebreo straniero che si rifiuta di far ritorno in Croazia, dove teme sarebbe in pericolo la propria incolumità. Non ritenendosi opportuna l’ulteriore sua presenza a Lubiana per la particolare situazione di questa provincia, se ne propone l’internamento in una località del Regno. Si resta in attesa di determinazioni, significando che il predetto ha mezzi per mantenersi a proprie spese.”
In vari casi, la conclusione era diversa: “il medesimo non ha mezzi per potersi mantenere a proprie spese”, ma questa ammissione non precludeva l’internamento, nonostante le disposizioni, più volte ribadite, che poteva essere trasferito in Italia solo chi fosse in grado di mantenersi autonomamente.
Il fermo e l’eventuale arresto venivano segnalati nella richiesta di internamento, ma, per il resto la formula rimaneva invariata .
Va segnalato il fatto che molte di queste comunicazioni manca la data precisa dell’ingresso nella provincia della persona o delle persone per le quali si chiedeva l’internamento, il che non consente di ricostruire con precisione la cronologia del flusso dei profughi.
Un quadro generale di come dovette evolvere la situazione a Lubiana con il passare delle settimane si rinviene in una relazione che Eugenio Bolaffio inviò alla sede di Genova della Delasem nel novembre del 1941.
“Situazione discreta. Negli ultimi tempi sono stati espulsi soltanto 6 profughi che erano stati precedentemente arrestati (per immigrazione irregolare, non per colpe specifiche) Vi sono ancora alcuni arrestati in corso di internamento. Siamo intervenuti per evitare le manette durante il trasporto. Non viene più né espulso né arrestato nessuno e tutti vengono avviati all’internamento con semplice foglio di via, quando siano in grado di pagare il viaggio. Abbiamo disposto che, per i non abbienti, la nostra locale rappresentanza paghi i viaggi, così la questione è risolta. Massima comprensione da parte dell’Altro Commissario Grazioli, ottima collaborazione con il dottor Cardone, dell’Ufficio Stranieri della Questura. Anche qualche singolo elemento, arrivato di recente, viene avviato all’internamento.”[[67]](#footnote-67)
La disponibilità alla collaborazione delle autorità di Lubiana segnalata da Eugenio Bolaffio arriva anche a tener conto delle richieste dei profughi, la più frequente delle quali riguardava la possibilità di mantenere o ricostruire l’unità del nucleo familiare i cui membri spesso si perdevano di vista durante la fuga. Gli esempi che seguono stanno a dimostrarlo.
Hermann Ascher, ebreo tedesco, arriva a Lubiana probabilmente nel settembre del 1941 e viene fermato dalla polizia in quanto profugo. Nella stessa città si trova il figlio Leo che vi era giunto nei mesi precedenti. Il nome di Leo Ascher, ebreo tedesco, infatti, compare nell’elenco degli ebrei nubili emigranti presenti a Lubiana al momento dell’annessione[[68]](#footnote-68). I diversi tempi di arrivo o qualche altro problema non esplicitato nei documenti, dovettero far temere al padre che, nell’internamento, sarebbe stato separato dal figlio. Per questo motivo si affretta a pregare il Ministero dell’Interno “perché sia data uguale destinazione”. Hermann Ascher sarà accontentato e il 31 novembre del 1941 raggiungerà a Ferramonti il figlo Leo, che vi era arrivato tre settimane prima.[[69]](#footnote-69)
Siegfrid Weiss e la moglie giungono insieme a Lubiana da Zagabria ed anche per loro – come già accaduto ad altri in quello stesso mese - alla fine del mese di novembre 1941 viene richiesto l’ internamento in Italia in un paese della provincia di Aosta. Il 5 dicembre il ministero comunica l’accoglimento della proposta e i due vengono muniti di foglio di via per poter partire. Pochi giorni dopo la loro partenza, viene segnalata al ministero, la presenza a Lubiana della figlia dei due, Zlata Weiss, vedova Abraham – il cui marito era stato ucciso in un campo di concentramento croato - con la sua bambina Dorotea di sei anni. Anche questo nucleo familiare si era diviso durante la fuga e Zlata, con la bambina, in precedenza aveva tentato di entrare clandestinamente a Susak, venendo però respinta.
La storia di questa famiglia conferma quello che affermava Grazioli mesi prima, cioè che gli ebrei profughi respinti dalla Provincia del Carnaro o, più precisamente, da Susak si dirigevano verso Lubiana.
Ma conferma anche la disponibilità del ministero dell’Interno ad accogliere le richieste di internamento che provenivano da Lubiana in Italia, anche quelle più difformi rispetto alle disposizioni.
I coniugi Weiss,infatti, nel giro di poche settimane saranno raggiunti nella loro località di internamento dalla loro figlia e dalla nipote.
Ancora più singolare, anche per il numero delle autorità coinvolte, appare la vicenda di Kata Singer Rosenfeld, ebrea croata la cui procedura di internamento era iniziata il 22 dicembre del 1941. Alla proposta arrivata da Lubiana il ministero aveva disposto, il 13 gennaio 1942, l’internamento in provincia di Chieti, nel comune di Lanciano. Manca il documento che, secondo la prassi, registra la consegna del foglio di via a significare che la donna doveva essere rimasta a Lubiana. E, infatti, il 9 marzo successivo il ministero chiede se fosse stato provveduto al suo internamento. Lubiana risponde il 17 successivo:
“[… si comunica che nei confronti della soprascritta ebrea straniera è stato temporaneamente sospeso il provvedimento di internamento in attesa delle determinazioni di codesto ministero circa l’internamento dell’ebreo croato Weiss Sandor con cui la Singer ha chiesto di essere assegnata”
Il ministero concorda con questa decisione e scrive: “A modifica di quanto disposto con la ministeriale del 13 gennaio si prega di avviare la nominata in oggetto con foglio di via obbligatorio a Chieti, la cui questura provvederà ad inoltrarla nello stesso comune di quella provincia che sarà assegnato ai di lei parenti Weiss Sandor fu Giacomo, moglie e figlia, con cui la Singer ha chiesto di essere assegnata.”
Weiss Sandor, con la moglie Schwarz Wilhelmina e la figlia Tea, internati da Fiume, arriveranno a Lanciano il 12 aprile 1942, lo stesso giorno in cui vi arriverà Kate.[[70]](#footnote-70)
Le caratteristiche che si rinvengono nelle storie personali fin qui riportate hanno tratti comuni con le tante altre che possono essere ricostruite grazie ai documenti contenuti nelle decine di fascicoli personali di ebrei stranieri internati dalla Provincia di Lubiana ad oggi esaminati.
Esse confermano, quindi, il giudizio di Eugenio Bolaffio sulla situazione che si potrebbe definire quasi di sintonia realizzatasi fin dal mese di maggio del 1941 tra le autorità di Lubiana e il Ministero dell’Interno.
A dimostrazione di ciò, una sorta di relazione inviata da Lelio Vittorio Valobra a Epifanio Pennetta - direttore della seconda sezione della Divisione degli affari generali e riservati di Pubblica sicurezza - il 19 dicembre del 1941, al rientro da un suo viaggio a Lubiana dove si era recato “onde meglio organizzare il servizio di assistenza ai profughi ebrei che ancora si trovano in quella provincia.”
Valobra , nella lettera, illustra l’attività di Eugenio Bolaffio, il quale, come rappresentante della Delasem, “osservando scrupolosamente le istruzioni che gli vengono impartite dalle Autorità locali e specialmente in relazione con le disposizioni emanate da codesto Ministero in merito all’internamento dei profughi ebrei trovantisi a Lubiana, egli ha prestato alle competenti autorità locali la più ampia collaborazione, a piena soddisfazione delle stesse.”
Il presidente della Delasem prosegue mettendo in evidenza che “ la sua attività facilita il compito delle stesse [autorità locali]nella raccolta dei dati e nell’inquadramento dei profughi che dovranno ancora venire internati.”
Valobra scriveva per appoggiare la richiesta di revoca dell’internamento disposto per Bolaffio e per la sua famiglia, in quanto ebrei residenti a Lubiana e, quindi, le sue parole potrebbero esagerare l’utilità, per lo stesso governo locale, del ruolo svolto da Bolaffio, ma i documenti fin qui rinvenuti confermano, in larga parte, offrono una conferma nel complesso puntuale alle sue parole.[[71]](#footnote-71)

**3.5 IL 1942**La posizione del regime nei confronti degli ebrei profughi che si affollavano alle frontiere dei territori annessi all’Italia o che chiedevano protezione all’esercito italiano nella Seconda Zona non cambiò con il passare dei mesi, nonostante continuassero a pervenire informazioni su quanto accadeva in Croazia.
“Viene segnalato –si legge, ad esempio, in una nota del Servizio informativo militare, inviata il 23 agosto 1941 al Ministero dell’Interno, a quello della Guerra e ad altri comandi militari - che da oltre due mesi giornalmente giungono clandestinamente nei nuovi territori annessi, attraverso la frontiera italo-croata, numerosi gruppi di ebrei. La maggior parte - che si rifugia nel Regno per sottrarsi alle persecuzioni cui sono fatti segno in territorio croato - viene respinta oltre frontiera dalle stesse località di confine. Tuttavia un notevole numero ha potuto raggiungere Susak, tanto che attualmente è in corso un provvedimento della Questura per respingerli in territorio croato.”
La nota viene conclusa con la richiesta di disposizioni “che saranno ritenute del caso, ai fini dell'intensificazione del servizio di vigilanza alla frontiera.”
Oltre al fatto che il Ministero dell’Interno venisse messo al corrente dei motivi che inducevano gli ebrei jugoslavi ad affollarsi alle frontiere italiane, appare importante sottolineare che alla data in cui la nota viene scritta i poteri civili nella Seconda Zona erano stati assegnati ai croati e che, proprio in quel giorno iniziavano a funzionare i campi di sterminio croati a Krapje (Jasenovac I) e Bročica (Jasenovac II).
E’ stato autorevolmente affermato che a partire dal 7 settembre del 1941, il generale Ambrosio rioccupando i territori della Seconda Zona e riassumendo su di essa i poteri civili, avesse creato una sorta di zona franca nella quale veniva garantita salva la vita a tutte le popolazioni civili, di tutte le confessioni religiose e di tutte le nazionalità che avessero, però, collaborato con l’occupante.
La complessità della situazione che si viveva nella ex Jugoslavia faceva in modo, però, che, fatti salvi i territori meglio presidiati, in varie parti della Seconda Zona poteva accadere che gli ustascia ignorassero gli accordi e continuassero ad imperversare.[[72]](#footnote-72)
A testimonianza di ciò, basta considerare il fatto che i profughi continuarono ad arrivare alle frontiere italiane anche dopo il mese di settembre, almeno fino all’estate del 1942.
A partire dal mese di agosto anche dalla Provincia del Carnaro venivano inviate relazioni o note alle autorità centrali riguardanti i profughi nelle quali, più che chiedere disposizioni, il prefetto Temistocle Testa sembrava maggiormente interessato a mettere in rilievo le azioni di respingimento messe in atto dalle forze dell’ordine della provincia.
Con l’ultima, datata 2 novembre 1941 Temistocle Testa tornava, invece, a segnalare le numerose richieste di soggiorno in Italia pervenute da parte di ebrei profughi dalla Croazia, entrati nella provincia “nella maggior parte con documenti irregolari e clandestinamente” ricordando che in parte ne erano stati allontanati mediante azioni di rastrellamento.
“Per norma di questo ufficio – concludeva il prefetto – si gradirebbe conoscere se, in linea di massima, le domande in parola siano suscettibili di istruttoria o quali provvedimenti debbano essere adottati, in caso negativo, nei confronti dei singoli firmatari”.
La questione venne sottoposta direttamente a Mussolini, la cui risposta fu la seguente:
“Le domande prodotte dagli ebrei giunti a Susak e tendenti ad ottenere l’autorizzazione a restare in Italia non debbono, in linea di massima, essere prese in considerazione. I richiedenti, pertanto, dovranno essere respinti in Croazia. Ove vi siano elementi che, per particolari motivi non possono far ritorno in detto Stato, se ne dovrà informare il Ministero caso per caso, per il provvedimento di internamento.” [[73]](#footnote-73)
 Non si fa cenno alla disponibilità economica come requisito per poter rimanere in Italia anche in condizione di internamento, ma a non meglio identificati “particolari motivi”, sulla validità dei quali, ad ogni modo, si sarebbe dovuto pronunciare il ministero.
Prevale quindi, nella risposta, l’ordine di respingimento.
E’ questa la ragione per cui questo parere formulato da Mussolini può essere considerato una conferma delle disposizioni precedenti ed una anticipazione di quello che egli stesso fornirà nell’ottobre del 1942 di cui si parlerà più avanti.
La questura di Fiume, quindi, continuò ad eseguire azioni di respingimenti alla frontiera e di rastrellamento dei profughi sorpresi a Susak e, nello stesso tempo, a trasferirne alcuni in Italia , secondo criteri non sempre limpidi.
A Lubiana, invece, stando almeno ai documenti finora rinvenuti, nel 1942 si continuava ad inviare proposte di internamento fossero i profughi muniti di mezzi di sostentamento o indigenti.
Proposte che venivano tutte accettate.
E si continuava ad internare anche profughi arrestati e condannati per ingresso clandestino.
Tutte queste condizioni possono essere riassunte nelle vicende di un gruppo di ebrei croati – Francos Majer e la moglie Kleimann Sima, Cabilio Rosa, Stern Hermann fu Sandor, Kaufer Margherita, Stern Lazzaro - fermati a Lubiana all’inizio del 1942 ed arrestati con l’accusa di ingresso clandestino nel Regno.
L’arresto era avvenuto, come si legge nella proposta per il loro internamento, “allo scopo di identificare quelli che comunque agevolavano l’ingresso clandestino nel regno di elementi ebraici stranieri”.
Gli arrestati dichiarano “di essere scappati dalla Croazia per timore di essere soppressi dagli ustascia e di essere entrati in questa provincia con la guida di contadini, con i quali si sono casualmente incontrati durante il loro cammino.” Aggiungono anche che “erano stati invogliati a dirigersi qui da loro correligionari residenti a Zagabria, dove è notorio che il governo italiano, pur adottando misure di rigore nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, fa ad essi un trattamento umano.”
Dopo essere stati processati, tutti vengono condannati – a norma delle leggi locali, come viene precisato - alla pena di un mese di carcere e, dopo averla scontata, il 3 marzo 1942 proposti per l’internamento in un comune del Regno.
La pena prevista dalle ordinanze di Grazioli che regolavano l’ingresso ed il soggiorno per chi entrava clandestinamente nella provincia derivava dalle leggi jugoslave e andava dai due ai sei mesi di carcere; essa poteva essere accompagnata anche da una forte multa. Tornato libero, il condannato doveva essere accompagnato alla frontiera o espulso o, in alternativa, internato, anche se non viene precisato dove.
Un mese dopo la liberazione del gruppo, Emilio Grazioli informa Roma che “da ulteriori accertamenti esperiti è risultato che in questa città si trovano anche gli appresso indicati congiunti dei soprascritti stranieri, giunti pur essi profughi da Zagabria, i quali versano in misere condizioni economiche e sono privi dei mezzi necessari al proprio sostentamento: Kritzler Rachele, Stern Leopoldo, Stern Giuliana, Stern Anna.” Si tratta della moglie e degli altri figli di Herman Stern. Tutta la famiglia Stern versa “in disagiate condizioni economiche e non [è] pertanto, in grado di mantenersi a proprie spese nel luogo di internamento.”
La famiglia Francos arriverà a Ferramonti il 9 giugno 1942, gli Stern la raggiungeranno il 18 giugno successivo. [[74]](#footnote-74)
Sempre nel 1942, precisamente nel mese di gennaio, arriva a Lubiana Serafina Zwecher in Engel, ebrea croata residente a Zagabria che era già stata internata nel campo di concentramento di Lohor, presso Zagabria. La proposta di internamento per la donna viene formulata solo il 9 agosto. Si trascrive la sua storia direttamente dal documento, che assume, nel finale, anche un tono piuttosto partecipe:
“La medesima si rifiuta di far ritorno in patria dove sarebbe esposta a sicuro pericolo ed ha chiesto di essere interata in una località del Regno. Ha soggiunto che presso l’ebrea Schmetterling Ettel nata Engel fu Mordo, che formò oggetto di precorsa corrispondenza con codesto Ministero e che trovasi internata a Torreglia (Padova) vivono i suoi due figlioli Engel Ruth e Mirko che desidererebbe rivedere. Non potendosene autorizzare l’ulteriore permanenza in questa provincia, se ne propone l’internamento in un comune del Regno possibilmente a Torreglia, ove effettivamente risultano, a suo tempo, avviati i suddetti figlioli che si ritenevano ormai orfani, privi come erano di ogni notizia dei loro genitori.” Il ministero autorizzò il suo internamento a Torreglia il 5 settembre 1942.[[75]](#footnote-75)

**3.5 *Specialmente in provincia di Lubiana***
Il 21 febbraio del 1942 anche da Lubiana, come in precedenza accaduto da Fiume, arrivò a Roma una richiesta di disposizioni sul trattamento da riservare ai profughi che entravano nel territorio della provincia. Il documento non è stato rinvenuto, ma di esso c’è traccia nella risposta del destinatario che era il Capo della polizia.
“Con riferimento alla situazione prospettata con nota 21.02 us n.02789 circa il pericolo cui vanno incontro in Croazia gli ebrei colà respinti, questo Ministero dispone che quando risulti che i predetti in Croazia sarebbero fucilati, si dovrà lasciarli nel Regno, proponendo l’internamento in altre provincie per coloro che, motivi di sicurezza consiglino di allontanare da codesta provincia”[[76]](#footnote-76)
Questa comunicazione porta, come si è detto, la firma del Capo della polizia, ma il numero di protocollo - 500/8109 – rimanda alla polizia politica. Ad ogni modo è da quest’ultima che, lo stesso giorno, la Direzione affari generali e riservati viene informata di quanto il Capo della polizia ha deciso.
L’appunto, compilato dal Direttore Capo della divisione politica recita:
“ Come è noto, numerosi ebrei, già residenti nel territorio ex jugoslavo occupato dai tedeschi e nella Croazia, si trasferirono, dopo lo smembramento della Jugoslavia, nel nostro territorio e specialmente in provincia di Lubiana. La questura di quella città, in base alle direttive dell’Alto Commissariato, ha finora respinto , nei luoghi di provenienza, molti di detti ebrei che si erano stabiliti a Lubiana dopo il 1 aprile 1941, giorno della occupazione italiana, mentre ha internato molti altri ebrei che, essendo ivi residenti in epoca anteriore, erano stranieri o comunque pericolosi. Poiché la suddetta questura ha fatto presente che in Croazia gli ebrei sono oggetto di gravi minacce e spesso anche di violenta soppressione, l’eccellenza il Capo della polizia, presi ordini superiori, ha disposto che per quegli elementi che motivi di sicurezza consiglino di allontanare da quella provincia si dovranno inoltrare singole proposte di internamento in altre province del regno. Se ne informa codesta divisione per quanto di competenza e per le disposizioni che crederà impartire alle questure interessate.”[[77]](#footnote-77)
Insieme alla chiara denuncia della “violenta soppressione” cui vanno incontro gli ebrei, ricordata nel testo, l’appunto si rivela interessante anche per altri motivi:
1) spiega l’internamento degli ebrei residenti o da tempo emigrati nella provincia con una loro presunta pericolosità;
2) accenna a numerosi respingimenti dei profughi arrivati successivamente di cui non c’è traccia nella scarsa corrispondenza tra Lubiana e Roma finora rinvenuta;
3) lascia supporre che l’internamento dei profughi in Italia, iniziato già da molti mesi, avverrà solo a seguito di quanto ha disposto “l’eccellenza il capo della polizia, presi ordini superiori” solo a partire da quel giorno;
4) la disposizione che contiene risulta nettamente in contrasto con quella ricevuta dal prefetto di Fiume direttamente da Mussolini solo due mesi prima.
Mancano, allo stato delle ricerche, documenti che attestino altra corrispondenza tra Lubiana e Roma sulla questione dei profughi tra il mese di marzo e l’inizio del mese di settembre del 1942. Non mancano, invece, documenti che mostrano come, da Lubiana, in questo stesso arco di tempo, si continuassero ad inviare, al Ministero dell’Interno, proposte di internamento la cui conferma, però, in qualche caso, incontra difficoltà.
Nel mese di maggio, precisamente il 16 maggio, parte, ad esempio, la proposta di internamento per
Brec Bruno.
L’uomo – originario austriaco - era stato fermato il 24 aprile precedente, con l’accusa di essere un attivo comunista. Negando l’accusa, egli afferma di essere, invece, ebreo per nascita, ma di avere abiurato per la religione cattolica. Racconta di essersi allontanato da Vienna nel 1938 e di essersi recato a Bratislva ed a Budapest con regolare passaporto. Espulso da quest’ultima città, nel 1941 era arrivato a Zagabria e nel dicembre dello stesso anno clandestinamente a Lubiana […]
Le accuse di natura politica cadono rapidamente, ma - ed è il primo caso che si incontra nella ricostruzione cronologica degli internamenti - viene disposto che egli venga respinto alla frontiera croata.
Disperato, Brec durante il viaggio in treno, eludendo la vigilanza delle guardie che lo accompagnavano, tenta il suicidio. Per questo motivo viene portato in ospedale, con la premessa che “a guarigione avvenuta sarà nuovamente accompagnato alla frontiera”. Qualche settimana dopo, il 15 settembre, le disposizioni per l’uomo cambiano. L’Alto Commissario comunica a Roma che “in considerazione delle conseguenze cui andrebbe incontro l’ebreo straniero indicato in oggetto venendo respinto in Croazia, si è soprasseduto all’esecuzione del provvedimento, anche perché il medesimo si trova in atto ricoverato presso il locale ospedale psichiatrico. D’altro canto, non ritenendosi opportuno l’ulteriore suo soggiorno a Lubiana, stante la nota particolare situazione di questa provincia, se ne propone l’internamento, appena guarito, in un campo del Regno.”
Brec viene dimesso dall’ospedale che, nei documenti, risulta essere stato quello psichiatrico nell’aprile del 1943 e trasferito in carcere, ma il 2 luglio 1943 Il Ministero ne dispone l’internamento ad Arezzo. [[78]](#footnote-78)

**3.6 Respinti?**
L’8 agosto 1942, in base all’accordo firmato tra tedeschi e croati erano iniziate le deportazioni verso la Polonia di tutti gli ebrei ancora presenti sul territorio croato.
In altri territori, come quello della provincia del Carnaro l’afflusso dei profughi sembrava essersi fermato ,[[79]](#footnote-79) mentre quelli che ancora potevano, dalla Croazia settentrionale continuavano a cercare rifugio nella Provincia di Lubiana.
Il fatto viene segnalato dalla questura di Lubiana il 3 settembre, con una nota indirizzata sia all’Ispettore generale di polizia Ciro Verdiani a Zagabria che alla Direzione Generale di PS, Divisione Affari Generali e Riservati Ministero dell’Interno
“E’ ripresa da qualche giorno – vi si legge - l’affluenza di ebrei stranieri profughi dalla Croazia che emigrano in questa provincia clandestinamente per sottrarsi alle persecuzioni cui sarebbero oggetto da parte degli Ustascia. Essi si rifiutano di far ritorno in patria dichiarando che ciò facendo andrebbero incontro a sicura morte. Ciò premesso, pregasi voler far cortesemente e sollecitamente conoscere se sia o meno il caso di accoglierli nel regno ovvero respingerli nel paese di provenienza tenendo presente che il superiore ministero con nota n. 500/8109 del 15 marzo 1942 ha disposto di soprassedere al provvedimento di respingimento qualora risultasse che, ritornando in Croazia essi andrebbero incontro a sicura morte.”
Sul documento arrivato a Roma si legge, a margine, la disposizione di ricavarne un appunto da sottoporre al livello superiore. Va ad ogni modo messo in evidenza che solo gli ustascia non anche i tedeschi vengono stavolta indicati come autori delle persecuzioni.
L’esigenza del Questore di Lubiana è quella di sapere se la disposizione ricevuta il 19 marzo sia ancora valida o se, nel frattempo, l’orientamento di Roma sia cambiato. Dubbio – si potrebbe pensare – scaturito dopo la richiesta rivolta all’Italia dai tedeschi, di consegnare anche gli ebrei presenti nella Seconda Zona, proprio in relazione da quanto previsto dall’ accordo di agosto tra tedeschi e croati per la deportazione totale degli ultimi ebrei rimasti in Croazia.
L’8 settembre successivo, Verdiani risponde al questore di Lubiana e alla Direzione di PS confermando le persecuzioni in atto e fornendo su di esse precisi particolari:
“Gli appartenenti alla razza ebraica tuttora residenti in Croazia vivono effettivamente, in continua apprensione per la loro vita, perché sanno che, anche se sono stati lasciati finora indisturbati possono da un giorno all’altro essere arrestati. Ultima retata si è avuta lo scorso mese di agosto e, secondo assicurazioni confidenziali di mio elemento dirigente Ufficio Ebrei Croati, ve ne sarà un’altra improvvisa. Gli arrestati o vengono ceduti ai tedeschi che li inviano in Polonia a lavorare, oppure, se vi sono posti nei campi di concentramento, vengono avviati specialmente in quello di Jasenovac, dove, per il trattamento loro usato, facilmente si ammalano e muoiono d’inedia e di maltrattamenti; molti sono, invece, dopo sommarie formalità, giustiziati.”
Importante il parere con il quale si conclude la nota:
“In considerazione inoltre che verso gli ebrei espatriati clandestinamente ed eventualmente arrestati vengono senz’altro adottati provvedimenti estremi, sono del parere che gli ebrei di cui alla lettera di VS non debbano essere respinti ma internati in campi in Italia.”
La risposta di Verdiani, indirizzata anche alla Direzione generale di pubblica sicurezza contiene una precisa descrizione delle conseguenze dell’accordo croato tedesco che stavano di fatto portando a termine lo sterminio degli ebrei in Croazia conseguenze cui sarebbero potuti andare incontro anche i profughi che si trovavano nella Seconda Zona, nella quale il presidio militare italiano stava incontrando sempre maggiori difficoltà nel controllo del territorio.
 Tra l’altro Mussolini aveva da poco apposto il suo “nulla osta” sull’appunto in cui gli veniva rivolta direttamente la richiesta tedesca di consegnare ai croati anche gli ebrei in qualche modo ancora protetti dagli stessi militari.[[80]](#footnote-80)
Lo stesso 8 settembre è Emilio Grazioli a rivolgersi alla Direzione della polizia politica, fornendo ulteriori particolari su quanto stava accadendo in Croazia:“All’Ufficio di PS di confine di Metljka è stato riferito che la polizia Ustascia, per ordine ricevuto dal capo della polizia croata Kvaternik, nella notte dal 21 al 22 agosto ha simultaneamente effettuato nella città di Karlovac e di Zagabria operazioni di rastrellamento delle poche centinaia di ebrei colà residenti finora rimasti liberi. A Zagabria tale operazione è stata effettuata in modo pressochè totalitario. A Karlovac le autorità militari italiane avrebbero tentato, senza proficui risultati, di sottrarre alla cattura e al conseguente invio in campi di concentramento pochi elementi di svariata età, vecchi e ammalati. Risulta che , su 97 ebrei presenti a Karlovac alla data 21 corrente, ben 82 sono stati arrestati e che appena una quindicina sono riusciti a scappare ed a sconfinare in territorio italiano. Non è escluso che i predetti sottrattisi alla cattura, siano stati aiutati da ufficiali e militari della Divisione Celere.”[[81]](#footnote-81)
Come si vede le tre note, se pure compilate da istanze diverse, descrivono una situazione drammatica, per cui la Direzione di Pubblica Sicurezza non può sottrarsi al compito di informare Mussolini.
L’appunto che verrà sottoposto al duce ha, tuttavia, una gestazione piuttosto complessa.
In primo luogo vengono eliminati dalle copie preparatorie tutti i particolari relativi alle retate, alle deportazioni nei campi di morte come Jasenovac o a quelle in Polonia e, infine, agli stessi tentativi di mettere in salvo le vittime operati dai militari italiani. Va tuttavia notato che il rischio cui sarebbero incorsi i profughi respinti non viene più indicato con il generico e surreale pericolo di “venir fucilati”, ma già dalla prima bozza si assume il linguaggio usato dalle note provenienti da Lubiana che parlano di “gravi minacce e spesso anche di violenta soppressione”.
La versione definitiva dell’appunto è la seguente:
“Dopo lo smembramento della Jugoslavia numerosi ebrei residenti nel territorio ex jugoslavo occupato dai tedeschi e nella Croazia si trasferirono nelle province di Fiume, di Lubiana e della Dalmazia, rifiutandosi di ritornare nelle località di provenienza dove sarebbero andati incontro a gravi violenze personali con pericolo anche di soppressione. Presi gli ordini superiori, fu disposto che fosse consentito l’ingresso nel Regno qualora essi corressero pericolo di vita se respinti. La Questura di Lubiana riferisce ora che da qualche giorno è ripresa l’affluenza di ebrei stranieri profughi dalla Croazia che emigrano in quella provincia clandestinamente per sottrarsi alle persecuzioni cui sarebbero oggetto da parte degli ustascia e che si rifiutano di far ritorno in patria. dove andrebbero incontro a sicura morte La predetta questura chiede di conoscere se gli ebrei di cui trattasi debbono essere accolti nel regno o respinti nel paese di provenienza. Se ne riferisce per le superiori determinazioni”
Mussolini sul documento scriverà a matita blu la parola RESPINTI, seguita dalla sua sigla.
L’appunto e la decisione di Mussolini saranno trasformati nella seguente riservata urgente datata 10 ottobre 1942:
“Con riferimento a precorsa corrispondenza si comunica che questo Ministero, riesaminata la situazione degli ebrei profughi dalla Croazia che emigrano clandestinamente nei territori delle nuove province per sottrarsi a presunte vessazioni e che si rifiutano di far ritorno in patria ove correrebbero pericolo di vita ha deciso che gli stessi debbano essere respinti nei paesi di provenienza. Si prega impartire disposizioni in conformità.”[[82]](#footnote-82)
Il fatto che la riservata venga inviata al Governatore della Dalmazia, all’Alto Commissario per la Provincia di Lubiana, ai prefetti di Trieste, Fiume, Gorizia, Pola, Zara, Spalato, Cattaro, all’Ispettore Generale PS presso la Legazione d’Italia a Zagabria e ai Commissariati zona frontiera Trieste e Bolzano sta a significare che l’ordine di respingimento doveva valere per tutte le zone nelle quali gli ebrei avrebbero potuto trovare rifugio.
Nonostante ciò a Lubiana continuano ad essere inviate a Roma proposte di internamento.
Valga, a questo proposito, la vicenda che ebbe per protagonista Giuseppina Fridmann Picher[[83]](#footnote-83), ebrea croata, per la quale viene proposto l’internamento il 7 ottobre del 1942, pochi giorni prima che l’ordine di espulsione emanato da Mussolini arrivasse alle autorità locali.
La risposta del ministero porta la data del 6 novembre successivo ed è diversa da tutte quelle ricevute in precedenza: “In relazione alla lettera suindicata si prega di disporre che la straniera in oggetto sia respinta dal regno.”
Lubiana, però, non accetta questa decisione e scrive:
“Con riferimento alla ministeriale suindicata con la quale codesto Ministero ha disposto il respingimento oltre frontiera della ebrea segnata in oggetto, si reputa doveroso far presente che la suddetta, unitamente alle sue correligionari Romano Rosa e Wessel Rosa[[84]](#footnote-84), venne fatta presentare nello scorso settembre, a mezzo dei CCRR della 172^ sezione di Karlovac all’ufficio di PS di Matlica, per sottrarla alle persecuzioni della Polizia Ustascia dalla quale era gravemente minacciata. Le suddette dichiararono di aver avuto la protezione del Comando Militare di Karlovac per l’intervento del Nunzio Apostolico a Zagabria, Monsignor Marcone. In considerazione di ciò il titolare dell’Ufficio di confine di Matlica non ritenne opportuno il respingimento in Croazia poiché un tale provvedimento avrebbe sicuramente costituito la loro fine. Premesso quanto sopra si prega codesto Ministero di voler far cortesemente riesaminare la pratica della Fridmann e considerare se non sia opportuno destinarla in un campo di concentramento o altra località di internamento nel Regno. Con l’Occasione si assicura di aver impartito precise disposizioni, specie agli organi di Polizia confinaria, perché d’ora innanzi venga senz’altro impedita l’ulteriore emigrazione di elementi ebraici dalla Croazia in Italia”
Questo documento sembra essere la fonte della nota inviata da Grazioli a Roma l’8 settembre precedente, considerati i riferimenti a quanto accadeva a Karlovac, in Croazia e alla protezione che, durante la retata dei tedeschi, era stata offerta agli ebrei . Esso, inoltre, testimonia anche degli interventi del Nunzio Apostolico a Zagabria, Monsignor Marcone, analoghi a quelli che in Italia faceva Monsignor Tacchi Venturi a favore di ebrei convertiti al cattolicesimo. Da notare, infine, l’assicurazione “di aver impartito precise disposizioni, specie agli organi di Polizia confinaria, perché d’ora innanzi venga senz’altro impedita l’ulteriore emigrazione di elementi ebraici dalla Croazia in Italia” in contrapposizione al comportamento opposto tenuto in quel caso, per sottolinearne, probabilmente la particolarità.
L’autorizzazione ministeriale parte da Roma il 5 gennaio 1943 e Giuseppina Fridmann sarà internata nel campo di Vinchiaturo (Campobasso)il 31 gennaio 1943.
L’ultima vicenda si svolge in provincia di Rovigo, nel paese di Stienta, dove viene trasferito, nell’autunno del 1942 Roger Oscar internato da Lubiana a Ferramonti il 7 luglio 1941.
La moglie Berta Feldmann – il cui nome è pure presente negli elenchi compilati a Lubiana al momento dell’annessione – è, invece, rimasta a Lubiana per assistere la madre, anziana e malata.
Il 19 febbraio del 1943 l’uomo presenta una istanza perché la moglie, rimasta nella città fino a quella data, possa raggiungerlo in Italia. Stessa cosa fa la moglie nell’aprile del 1943. Le richieste dei due coniugi non vengono accolte. Il 30 agosto 1943, a pochi giorni, quindi, dall’armistizio, Berta presenta una nuova istanza, con la quale chiede di poter portare con sé anche la madre, Gisella Bock.
Un documento inviato dalla Prefettura di Rovigo al Ministero dell’Interno e all’Alto Commissariato di Lubiana, datato 17 settembre 1943, racconta la parte finale di questa storia:
“Comunico che questo ufficio avrebbe espresso parere contrario all’accoglimento, sia per le speciali condizioni del Polesine a seguito dell’occupazione germanica, sia per l’assoluta mancanza di alloggi. Senonchè i predetti ebrei stranieri [Berta Feldmann e Bock Gisela] in data 14 corrente, provenienti da Lubiana muniti di foglio di via obbligatorio di quella Questura, sono giunti a Crespino prima dello svolgimento delle pratiche relative e questo ufficio ormai si trova di fronte al fatto compiuto. Pregasi, pertanto, far conoscere le determinazioni di codesto Ministero e se la Feldmann Berta e la Bock Gisela debbano essere o meno sussidiate.”[[85]](#footnote-85)
La risposta da Roma non arrivò. Oscar Roger e la moglie Berta saranno arrestati il 16 dicembre 1943 e deportati ad Auschwwitz.
Della madre non si conosce il destino[[86]](#footnote-86)
L’ultima relazione di Bolaffio, datata 14 marzo 1943presenta una situazione quasi immutata rispetto ai mesi precedenti:
“Dopo le mie del 30 gennaio u.s. qui la situazione è di poco cambiata. Tutti i correligionari hanno ricevuto un soggiorno provvisorio valido per 30 giorni. Questo soggiorno è [ill] perché non appena giunge l’ordine di internamento da parte del Ministero il destinatario deve partire immediatamente […] Profughi si trovano qui a Novo Mesto ancora 39 persone […] in attesa della loro sistemazione permessi di viaggio non riceviamo affinchè (sic) non verrà qualche decisione da Roma in merito.”[[87]](#footnote-87)
L’alto commissario di Lubiana Giuseppe Lombrassa che aveva sostituito Emilio Grazioli, nominato il 15 luglio 1943 prefetto di Catania , in una lettera inviata al Ministero dell’Interno a fine luglio del 1943, riferisce che fino a quella data sarebbe stata registrata, nella provincia, la presenza di 1400 -1500 profughi ebrei.
Allo stato delle ricerche non ci sono documenti, almeno negli archivi italiani, che testimonino l’esattezza di questa cifra. Il presente saggio fa riferimento esclusivamente al numero degli ebrei i cui nomi compaiono negli elenchi inviati a Roma da Lubiana o da vari luoghi di internamento ed a quelli degli internati dei quali è stato finora possibile consultare i fascicoli personali.
Mancano, nella corrispondenza tra Lubiana e Roma riferimenti a respingimenti, tranne quello generico citato nella nota inviata da Lubiana a Roma nel febbraio del 1942 e riferito nell’appunto per il duce redatto dal Capo della polizia il marzo del 1942.
Allo stato delle ricerche, quindi, il numero degli ebrei profughi dalla Jugoslavia occupata internati in Italia risulta essere il seguente:
- 98 ebrei residenti di lunga cittadinanza
- 195 emigranti giunti a Lubiana subito dopo l’annessione
- 578 profughi dalla Croazia e da altre zone della Jugoslavia occupata
- 10 internati la cui posizione, allo stato delle ricerche, non è stata rinvenuta
per un totale di 881 internamenti.
Va comunque evidenziato che nel database presente nel sito [www.annapizzuti.it](http://www.annapizzuti.it), sono registrati i nomi di 491 ebrei di cittadinanza ex jugoslava o croata per i quali non si conosce la provenienza .
La provincia di Lubiana fu occupata l'8 settembre 1943 dai tedeschi e successivamente venne inclusa nella Zona d'Operazione del Litorale Adriatico sotto il controllo militare tedesco. La sua liberazione avvenne ad opera dell'esercito partigiano il 3 maggio 1945.

**I DATI**



1. L’argomento, anche nella parte riguardante la Provincia di Lubiana, è stato già affrontato in una precedente ricerca dal titolo *Dalla Jugoslavia occupata* presente su questo sito alla pagina http://www.annapizzuti.it/jugoslavia/jugoslavia.php [↑](#footnote-ref-1)
2. Per approfondimenti cfr:Davide Rodogno *Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell'Italia fascista in Europa cit* al capitolo “La politica nei confronti dei rifugiati e degli ebrei” pp 435-459 e Klaus Voigt, *Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945*, La Nuova Italia, Firenze, vol II, al cap. I profughi ebrei nelle zone annesse e occupate della Jugoslavia, pp 241-292 [↑](#footnote-ref-2)
3. Nel caso di Susak e dei territori ad essa circostanti più che di una annessione, si era trattato di una espansione della Provincia del Carnaro, nella quale le leggi antiebraiche era state applicate con molto rigore fin dal 1938, per cui la prefettura e la questura locale continuarono ad operare con le stesse modalità con cui avevano agito fino dal 1938 .
Nella Dalmazia, che era stata l’obiettivo principale, soprattutto a livello propagandistico, delle mire fasciste, si tentò di trasferire tutta la legislazione italiana, compresa quella ebraica, che colpì soprattutto gli ebrei residenti a Spalato i quali, ad esempio, ebbero i loro nomi cancellati dagli elenchi telefonici e furono privati delle tessere annonarie. Per quanto riguarda la Provincia di Lubiana non si conoscono, ad oggi, atti che annullassero o al contrario, mantenessero in vigore i provvedimenti antiebraici adottati prima dell’occupazione nel regno jugoslavo che avevano mirato essenzialmente a limitare le possibilità di iscrizione alle università, ed alle scuole e a colpire l’esercizio di attività legate all’alimentazione umana. Sulle leggi antiebraiche jugoslave cfr. Jasna Simcic *Gli ebrei di Ljubljana. Rapporti istituzionali e vita comunitaria durante tre diverse stagioni politiche (1867-1943)* reperibile alla pagina web http://dspace.unive.it/handle/10579/8275 [↑](#footnote-ref-3)
4. Klaus Voigt, Il rifugio precario cit. Vol II, p.250 [↑](#footnote-ref-4)
5. Il numero complessivo dei respinti alla frontiera della Provincia del Carnaro o allontanati da Susak dopo essere stati arrestati risulta essere, allo stato delle ricerche 695. Di 425 si conoscono le generalità. Da notare che 123 respinti, dopo ripetuti tentativi di ingresso, riuscirono a farsi internare in Italia. [↑](#footnote-ref-5)
6. Archivio Centrale dello Stato (d’ora in poi ACS), Ministero dell’Interno (d’ora in poi MI), Direzione Generale Pubblica Sicurezza (d’ora in poi DGPS) , Divisione Affari Generali e Riservati (d’ora in poi DAGR),Massime,b.106. Negli stessi telegrammi viene comunicato anche l’invio di cinquanta ebrei non pericolosi” all’isola di Lipari, che non era uno dei luoghi stabiliti dalle autorità per gli ebrei stranieri. [↑](#footnote-ref-6)
7. A4bis (Stranieri internati),b.121, f. Freundlik Oskar di Bernardo, ebreo jugoslavo. [↑](#footnote-ref-7)
8. ACS, Ivi, b. 38, f.Bergel Giulio di Ermanno, ebreo croato [↑](#footnote-ref-8)
9. Il ruolo delle autorità militari, in particolare del Servizio Informativo Militare (in sigla SIM) nel controllo della presenza degli ebrei sul territorio delle zone annesse compare anche in molti altri documenti riguardanti i profughi . [↑](#footnote-ref-9)
10. In base alla Convenzione internazionale dell’Aja sulle leggi e gli usi della guerra terrestre, allora vigente, lo Stato occupante può considerarsi solo amministratore e usufruttuario dei beni appartenenti allo Stato nemico, che ne conserva l’effettiva proprietà. [↑](#footnote-ref-10)
11. Enzo Collotti, *Sulla politica di repressione italiana nei Balcani* in L. Paggi (a cura di), *La memoria del nazismo oggi*, Scandicci*,* La Nuova Italia, 1997, p.190 [↑](#footnote-ref-11)
12. L’ordinanza rendeva attuative le misure di regolazione dell’attività contenute in due bandi di massima emanati dal duce, in qualità di Comandante supremo delle Forze Armate, il 3 e il 24 ottobre 1941. I due testi di legge tracciano i confini di competenza di giudizio demandati ai tribunali militari italiani nei territori jugoslavi annessi. [↑](#footnote-ref-12)
13. Legge italiana di guerra approvata con R.D. 8 luglio 1938,n.1415, TITOLO V: Del trattamento delle persone di nazionalità nemica: Internamento, Espulsione [↑](#footnote-ref-13)
14. A riprova di quanto fosse facile essere considerato un individuo pericoloso, si riporta la motivazione rinvenuta nel fascicolo personale di Francesco Zwitter, dottore in lettere, nato a Bela Cerkov

“Il controscritto è stato indicato come un pericoloso comunista, però, malgrado sia stato oggetto di attenta sorveglianza, è riuscito a sottrarsi ad essa, rendendosi appunto perciò [sic] maggiormente pericoloso. Essendo indispensabile di procedere ad una larga epurazione in questo territorio di elementi del genere, è stato proceduto al fermo del sovrascritto. In considerazione dell’attuale delicato momento, allo scopo di evitare che con la sua presenza possa svolgere ulteriore propaganda a noi contraria, lo propongo per internamento in un comune del regno. ” Cfr ACS, Mi, DGPS, AGR, A4bis (Stranieri internati), b 384, f.Zvitter Francesco fu Martino [↑](#footnote-ref-14)
15. Il bando dichiarava la provincia di Lubiana “zona di operazioni”; per questo motivo il 22 maggio fu decisa la subordinazione all’autorità militare di tutte le forze di polizia precedentemente sottoposte all’autorità dell’Alto Commissario (carabinieri, milizia confinaria, finanzieri e questurini) [↑](#footnote-ref-15)
16. Mario Roatta era stato tra i principali i collaboratori di Mussolini nella spietata lotta tesa colpire l'antifascismo a livello internazionale. Nel 1937 avevano agito su suo ordine i sicari francesi che assassinarono Cario e Nello Rosselli. Dal 24 marzo 1941 al 20 gennaio 1942 è Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, quindi generale al comando della II armata in Croazia fino al 10 febbraio 1943 [↑](#footnote-ref-16)
17. Per l’internamento civile dalla Jugoslavia occupata cfr : *Carlo Spartaco Capogreco I campi del duce - L'internamento civile nell'Italia fascista (1940-1943)* Torino, Einaudi 2004 [↑](#footnote-ref-17)
18. Le ordinanze citate nel testo sono reperibili alla pagina web http://www.criminidiguerra.it/Ebreineicampi.shtml [↑](#footnote-ref-18)
19. Citazione tratta da Karlo Ruzicic-Kessler, *Il fronte interno. L'occupazione italiana della Slovenia 1941-1943*, in www.percorsi storici.it [↑](#footnote-ref-19)
20. Cfr, su Arbe, oltre alla bibliografia già nota, la recente ricerca di Carlo Spartaco Capogreco: *L’inferno e il rifugio di Arbe. Slavi ed ebrei in un campo di concentramento italiano, tra fascismo, Resistenza e Shoah*, Mondo Contemporaneo n.2, 2017 [↑](#footnote-ref-20)
21. Cfr. Jasna Simcic *Gli ebrei di Ljubljana cit, p.*164 [↑](#footnote-ref-21)
22. I primi tre elenchi citati sono in ACS, MI, DGPS , DAGR), A16 (Stranieri e ebrei stranieri), b11, f. LUBIANA; il quarto è contenuto nel fascicolo personale di Eugenio Bolaffio in ACS, Mi, DGPS, DAGR, A4bis (Stranieri internati),b.48, f. Bolaffio Eugenio di Vittorio [↑](#footnote-ref-22)
23. Per le informazioni sulle leggi antiebraiche in Jugoslavia cfr Jasna Simcic *Gli ebrei di Ljubljana* cit. Sullo stesso argomento cfr Klaus Voigt, *Villa Emma, ragazzi ebrei in fuga, 1940.1945*, La nuova Italia, Firenze, 2001 pp 40-45 [↑](#footnote-ref-23)
24. Questo è il termine usato nei documenti per indicarli [↑](#footnote-ref-24)
25. ,Sulle vicende degli emigranti raccolti nel campo di Leskovek cfr. Klaus Voigt, *Villa Emma* cit. pp 54 e 75 [↑](#footnote-ref-25)
26. Eugenio Bolaffio, facoltoso commerciante di alcolici e tra i più ricchi ebrei di Lubiana fu contattato dalla Delasem proprio perché, già prima dell’invasione italiana si era occupato di Leskovec. Il suo incarico di rappresentante della Delasem fu ratificato tuttavia solo il 20 agosto del 1941. Grazie a questo incarico gli fu revocato l’internamento in Italia. Cfr: Alto Commissario della Provincia di Lubiana a a Ministero dell’Interno , 25 novembre 1941 in ACS, Ivi [↑](#footnote-ref-26)
27. Jasna Simcic *Gli ebrei di Ljubljana* cit., p.176, testimonianza di Branko Grossman [↑](#footnote-ref-27)
28. La posizione della Delasem sarà formulata ufficialmente in un promemoria inviato al Ministero dell’Interno al Capo della polizia probabilmente all’inizio del mese di agosto del 1941. In esso si esprimeva grande preoccupazione per i respingimenti dei profughi che avvenivano a Susak. Secondo la delegazione, invece, i profughi avrebbero dovuto essere considerati rifugiati politici che si erano posti sotto la protezione delle autorità italiane, in base alle leggi internazionali. Veniva quindi chiesta l’interruzione dei respingimenti e la concessione del permesso di rimanere a Susak. L’ultima alternativa proposta era l’internamento dei rifugiati nei “campi di concentramento in Italia. Il promemoria si conclude segnalando una situazione analoga esistente anche a Spalato”. Cfr: Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (d’ora in poi UCEI) 44MDelasem, Assistenza, Rapporti con i comitati locali. Promemoria senza data. [↑](#footnote-ref-28)
29. La relazione di Carlo Morpuro è riportata in: Giuseppe Fano, *Comitato italiano di assistenza agli emigranti ebrei* ne: La rassegna mensile di Israel, terza Serie, vol. 31, n.10/11 (Ottobre/novembre 1965) pp 492-530) [↑](#footnote-ref-29)
30. Sull'attività del rabbino Otto Deutsch e sulla storia del suo arresto, avvenuto nell'estate del 1941, del suo internamento a Ferramonti e della sua morte avvenuta nell'ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore (CS) si veda Michele Sarfatti, Onore al Rabbino Otto Deutsch, in <http://www.michelesarfatti.it/articoli.php?indice=6>. E’ possibile, tuttavia, consultare anche i fascicoli personali in Archivio di Stato di Fiume (d’ora in poi AdSF), HR-DARI-53, Ured za strance, osobni dosje S, Deutsch Otto e inACS, Ivi, b.92, f. Deutsch Otto [↑](#footnote-ref-30)
31. UCEI, 44P, Delasem, Assistenza, Rapporti con i comitati locali,Lelio Vittorio Valobra a Dante Almansi 30 maggio 1941 [↑](#footnote-ref-31)
32. Cfr. Klaus Voigt, *Villa Emma* cit, pp 70-72. [↑](#footnote-ref-32)
33. ACS, MI, DGPS, DAGR, Categorie permanenti. A16, stranieri, RSI, 1943-1944 1943 - 1944, b 13, f. Ebrei stranieri ex Jugoslavi, telegramma n.042 data non decifrabile, Questore di Lubiana a capo della Polizia. [↑](#footnote-ref-33)
34. ACS, Ivi,Tel n. 44889/433 del 18 giugno 1941, Capo della Polizia a Questore di Lubiana [↑](#footnote-ref-34)
35. ACS, Ivi, n.042 del 19 giugno 1941: Alto Commissario di Lubiana a Capo della Polizia [↑](#footnote-ref-35)
36. Per il primo elenco cfr. ACS,MI,DGPS,DAGR, Abis (Stranieri internati), b f. Ascher Leo [↑](#footnote-ref-36)
37. Francesco Folino, Ferramonti, un lager di Mussolini: gli internati durante la guerra, Brenner 1985, pp.59-63 [↑](#footnote-ref-37)
38. ACS, MI, DGPS, DAGR, A16 (Stranieri e ebrei stranieri) b.11, f. LUBIANA, Nota n. 04596 Gab del 10 settembre 1941, Altro commissariato di Lubiana a Ministero dell’Interno. Sfogliando i documenti contenuti nei fascicoli personali degli internati da Lubiana, si scopre che questa comunicazione è unita all’elenco degli ebrei coniugati immigrati, presenti a Lubiana dopo l’invasione. Questo particolare dimostra che la prima fase dell’internamento non si svolse in un’unica soluzione ma si prolungò fino al mese di dicembre del 1941. Bisogna ricordare anche che il gruppo di ragazzi ospitati nel castello di Lesno Brdo, riuscì ad entrare in Italia ed a raggiungere Nonantola solo il 17 luglio del 1942, quando, finalmente, il Ministero dell’Interno concesse l’autorizzazione, dopo che la Delasem si era impegnata a garantire il loro mantenimento. [↑](#footnote-ref-38)
39. UCEI, Serie Delasem, b.45 D, f.45-D6 e b.45E, f.45-E7, Richieste di internati [↑](#footnote-ref-39)
40. Giuseppe Zwieback è l’unico a citare questa disposizione che non è stata rinvenuta, nemmeno nei fascicoli personali degli altri internati. Peraltro nessuno di loro risulta prosciolto dall’internamento. [↑](#footnote-ref-40)
41. ACS, Ivi, b. 384, f. Zwiebach Giuseppe di Giacomo [↑](#footnote-ref-41)
42. ACS,MI,DGPS,DAGR, A16 (Stranieri e ebrei stranieri) b.11, f. LUBIANA, Ministero dell’Interno a Alto Commissario per la provincia di Lubiana, 14 gennaio 1942 [↑](#footnote-ref-42)
43. Cfr Jasna Simcic *Gli ebrei di Ljubljana* cit. p.164 [↑](#footnote-ref-43)
44. Va comunque segnalato che l’elenco degli ebrei residenti a Lubiana compilato il 4 ottobre 1941 non contiene l’indicazione della cittadinanza [↑](#footnote-ref-44)
45. ACS,MI,DGPS,DAGR, Massime Mc,b.59, f.60, Circolare telegrafica 45626/433, Capo della polizia a Prefetti del Regno e Questore di Roma [↑](#footnote-ref-45)
46. Voivodina (Bačka), il Prekmurje sloveno più alcuni piccoli territori in Croazia [↑](#footnote-ref-46)
47. Nel Nuovo Stato Croato erano state introdotte durissime leggi antiebraiche su imitazione di quelle tedesche a partire dalla fine del mese di aprile del 1941 [↑](#footnote-ref-47)
48. Nella seconda zona i profughi si concentrarono principalmente in tre località: sulla costa croata Kricvenica,, Kraljevica, in una parte dell’Erzegovina a Mostar, e , infine, a Dubrovnik [↑](#footnote-ref-48)
49. ACS, MI, DGPS, DAGR, Categorie permanenti. A16, stranieri, RSI, 1943-1944 1943 - 1944, b 13, f. Ebrei stranieri ex Jugoslavi. Comando II Armata, Ufficio affari civili a Superesercito, fonogramma n. 296/AC del 23 maggio 1941 [↑](#footnote-ref-49)
50. ACS, Ivi, Telegramma circolare n. 3791/443 del 28 maggio 1941. Capo della Polizia a prefetti Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Udine e Zara e a Comando della II armata [↑](#footnote-ref-50)
51. ACS,Ivi, Telegramma circolare n. 38276/443 del 29 maggio 1941, Capo della Polizia a prefetto Fiume e, per conoscenza, a prefetti Gorizia, Pola, Trieste, Udine, Zara. La Seconda Armata fu informata indirettamente di questa disposizione dalla prefettura di Zara e ne chiese conferma alle autorità centrali, come dimostra una minuta non firmata di un telegramma inviato dalla Seconda Armata al ministero della II Armata il 7 giugno 1941 che recita: “L’Ecc Acerbo (Colonnello presso Comando della II Armata) ha telefonato alle ore 11.30 facendo presente che , mentre è stato comunicato il telegramma 37511/443 relativo ingresso ebrei, non ha avuto notizie telegramma 38226/443 che modifica il primo. Il 2° telegramma è stato appreso attraverso comunicazioni fatte dalla pref. di Zara a quella di Fiume. Poiché nel I telegramma sono state date disposizioni ai corpi d’armata della Zona, prega di far comunicare anche II telegramma” [↑](#footnote-ref-51)
52. ACS, Ivi, Circolare telegrafica n.41802 del 9 giugno 1941, Capo della Polizia a Comando Seconda Armata, Karlovac [↑](#footnote-ref-52)
53. Sulle reazioni delle autorità politiche e militari all’arrivo dei primi ebrei jugoslavi profughi e per tutta la loro evoluzione successiva si veda l’articolata ricostruzione contenuta nel saggio di Michele Sarfatti, *Un articolo del 1955 su 5.000 ebrei croati "salvatisi per mezzo del ‘canale’ di Fiume diretto da Giovanni Palatucci"*. *Una verifica storiografica e documentaria* in ITALIA CONTEMPORANEA, anno 2017 n. 283 del 2017, pp.147-181 [↑](#footnote-ref-53)
54. Sull’istituzione e l’evoluzione del funzionamento di questi campi cfr: http://www.campifascisti.it/scheda\_campo.php?id\_campo=184 [↑](#footnote-ref-54)
55. L’identificazione di 23 dei componenti il gruppo di profughi provenienti dalla Dalmazia arrivati a Fiume il 27 maggio 1941 e la scoperta che anche essi vennero fatti soggiornare ad Abbazia insieme al gruppo di Leo Kudis, prima di essere trasferiti a Vicenza è stata possibile grazie all’incrocio di due documenti: 1)telegramma n. 04678 P.S. del 31 maggio 1941, Prefetto di Fiume a Ministero dell’Interno e, pc Sicurezza Roma, contenente la specifica dei valori sequestrati a membri del gruppo proveniente dalla Dalmazia. Il documento manca della pagina finale, per cui l’identificazione risulta incompleta. Merita di essere segnalato il caso di Raffaele Uziel che, insieme ad altri tre membri del suo gruppo non venne trasferito a Vicenza, ma rimase ad Abbazia. A questo proposito il prefetto Testa scrive: “Faccio presente che ho concesso di soggiornare ulteriormente in Abbazia ai sottonotati la cui presenza è qui indispensabile per necessità di questa Provincia”. ACS, MI, DGPS, DAGR, Categorie permanenti. A16, stranieri, RSI, 1943-1944 1943 - 1944, b 13, f. Ebrei stranieri ex Jugoslavi. In particolare di Raffaele Uziel si conoscono le motivazioni specifiche che spiegano la decisione del prefetto. Uziel era un “noto esportatore jugoslavo di cereali […] che si offrì di svolgere […] un’attività commerciale in favore dell’Intendenza Civile per i Territori Annessi del fiumano e della Kupa, nel senso di fare affluire a Susak merci varie […] già passate all’estero” I documenti presenti nel suo fascicolo riportano anche le cifre, enormi per l’epoca, degli investimenti fatti nella provincia. Cfr. Prefetto Testa a Ministero dell’Interno, 20 giugno 1941 in AdSF, HR-DARI-53, Ured za strance, osobni dosje S, Uziel Raffaele. Va ricordato che capo dell’Intendenza era lo stesso prefetto Testa. Insieme a Raffaele Uziel rimasero ad Abbazia altri tre profughi dalla Dalmazia membri dello stesso gruppo. 2) Nota n. 047444 Gab dell’8 gennaio 1941, Prefettura di Vicenza a Ministero dell’Interno e, pc, alla Prefettura di Fiume. Cfr AdSF, Ivi [↑](#footnote-ref-55)
56. Nota ministeriale datata 7 giugno 1941 e siglata con il numero di protocollo 07218 Gab, riportata nel documento citato nel testo [↑](#footnote-ref-56)
57. AdSF, HR-DARI-53, Ured za strance, osobni dosje S, f. Kudis Leo [↑](#footnote-ref-57)
58. Sono stati finora individuati 26 ebrei “favorevolmente noti” profughi dalla Jugoslavia occupata, autorizzati a risiedere nella Provincia del Carnaro e non internati. La motivazione prevalente per questo trattamento particolare riguarda i servizi resi alle truppe o ad altre autorità italiane. [↑](#footnote-ref-58)
59. ACS, MI, DGPS, DAGR, Categorie permanenti. A16, stranieri, RSI, 1943-1944 1943 - 1944, b 13, f. Ebrei stranieri ex Jugoslavi. Il testo dell’appunto è il seguente: “31/7 Conferito col S, trasferire la lettera alle Prefetture della Venezia Giulia ed (sic) delle nuove province e per Esteri A.G.IV raccomandandosi di intensificare le misure di vigilanza essendo stato riferito da fonte sicura che molti ebrei vorrebbero trasferirsi in Italia [↑](#footnote-ref-59)
60. Telegramma n.66201/449 at 04003/41 e telegramma n. 60202/449, ambedue del 30 agosto 1941, Ministero dell’Interno a Alto Commissario Lubiana. ACS, MI, Ufficio cifra, telegrammi in uscita [↑](#footnote-ref-60)
61. Telegramma n.04596 del 9 settembre 1941, Alto Commissariato di Lubiana a Ministero dell’Intero in ACS, MI, DGPS,DAGR, A16 (Stranieri e ebrei stranieri) B.11, LUBIANA [↑](#footnote-ref-61)
62. Sono 27 gli ebrei profughi respinti dalla provincia del Carnaro e internati successivamente da quella di Lubiana. Per questo dato, come per tutti gli altri, salvo altre indicazioni cfr il database presente sul sito [www.annapizzuti.it](http://www.annapizzuti.it) [↑](#footnote-ref-62)
63. Sull’argomento vedasi per tutte l’ordinanza n.225 del 16 dicembre 1942,Norme per il controllo del movimento e del soggiorno degli stranieri nella provincia di Lubiana che riassume anche le ordinanze precedenti e il cui testo è riportato in http://www.sistory.si/raw2xml.php?ID=244 [↑](#footnote-ref-63)
64. ACS, Mi, Dgps, AGR, A4bis (Stranieri internati),b. 341, f. Stern Ester di Manes [↑](#footnote-ref-64)
65. ACS, Ivi, b.121, ff Freundlich Oskar di Bernardo e Freundlich Sreko di Oskar [↑](#footnote-ref-65)
66. ACS, Mi, Dgps, AGR, A4bis (Stranieri internati),b. 375, f. Winternitz Wolf [↑](#footnote-ref-66)
67. UCEI, 4P Delasem, Assistenza, Rapporti con i comitati locali, Eugenio Bolaffio a Lelio Vittorio Valobra. In analogia con le valutazioni di Bolaffio, un promemoria della Delasem, risalente all’inizio del 1942,senza destinatario specificato, ma sicuramente rivolto al Ministero dell’Interno, tornando a riferire sulla precaria situazione dei profughi riusciti ad entrare nella città di Susak, si conclude con queste parole: “Si stima che vi siano nel territorio del Commissariato di Sussa qualche centinaio di profughi che non domandano altro che di essere internati, analogamente a quanto è stato concesso ai loro compagni di sventura di Lubiana e Spalato.” A conferma che era ben noto che la situazione nella Provincia di Lubiana era in generale più tranquilla. [↑](#footnote-ref-67)
68. ACS, Mi, Dgps, AGR, A4bis (Stranieri internati),b.24, f. Ascher Ermann fu Leopoldo [↑](#footnote-ref-68)
69. ACS, Ivi, b.371 Weiss Siegfrid fu Giulio [↑](#footnote-ref-69)
70. ACS, Ivi,b. 330, f. Singer Rosenfeld Kata fu Milan [↑](#footnote-ref-70)
71. ACS, Ivi, b.48, f. Bolaffio Eugenio fu Vittorio cit [↑](#footnote-ref-71)
72. L’evoluzione dei rapporti tra governo croato, governo italiano e Seconda Armata in merito ai poteri da esercitare nella Seconda Zona cfr: Alberto Becherelli, *Italia e Stato Indipendente croato 1941-1943*, Edizioni Nuova Cultura, capitoli vari [↑](#footnote-ref-72)
73. ACS, MI, DGPS, DAGR, A16 (Stranieri e ebrei stranieri), b.10, f 30, FIUME, Ministero dell’interno a Prefetto di Fiume, 2 dicembre 1941 (bozza) [↑](#footnote-ref-73)
74. ACS, Mi, Dgps, AGR, A4bis (Stranieri internati),b.226,f. Majer Francoz fu Efraim e b. 341,f. Stern Hermann fu Sandor [↑](#footnote-ref-74)
75. ACS, Ivi,b. 384, f. Zwecher Serafina di Jacopo [↑](#footnote-ref-75)
76. ACS, MI, DGPS, DAGR, Categorie permanenti. A16, stranieri, RSI, 1943-1944 1943 - 1944, b 13, f. Ebrei stranieri ex Jugoslavi. Nota n. 8109 del 12 marzo 1942, Capo della polizia a Questore di Lubiana [↑](#footnote-ref-76)
77. ACS, Ivi, Capo della polizia a Divisione affari generali e riservati, Appunto n.8110 del 1 marzo 1942 [↑](#footnote-ref-77)
78. ACS, Mi, Dgps, AGR, A4bis (Stranieri internati),b.54, f. Brec Bruno fu Adalberto [↑](#footnote-ref-78)
79. Comunica, infatti, il prefetto di Fiume il 3 gennaio del 1942 alla Direzione di PS: […] in questi ultimi tempi i tentativi di immigrazione clandestina di ebrei nella zona e jugoslava annessa a questa provincia sono stati in numero limitato. I pochi ebrei che sono riusciti ad infiltrarsi in questo territorio sono stati man mano rastrellati e respinti alla frontiera ed in pochissimi casi proposti per l’internamento. Sono state comunque date istruzioni agli organi della polizia confinaria perché sia esercitata alla frontiera la massima vigilanza” in ACS, MI, DGPS, DAGR, A16 (Stranieri e ebrei stranieri) Busta 10, f. 30 FIUME [↑](#footnote-ref-79)
80. Cfr. Archivio storico-diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, Gabinetto 1930-1943, Ufficio armistizio-pace, b. 42 (AG Croazia 35), gabinetto del Ministero degli Affari esteri, Appunto per il duce, 21 agosto 1942 [↑](#footnote-ref-80)
81. Il confronto con le informazioni raccolte nel database presente sul sito [www.annapizzuti.it](http://www.annapizzuti.it) consente di identificare con certezza almeno dieci di questi ebrei originari di Karlovac messi in salvo e evidentemente trasferiti nella Provincia di Lubiana per essere successivamente internati in Italia. [↑](#footnote-ref-81)
82. Tutta la corrispondenza che porta all’emanazione dell’ordine di respingimento del 4 ottobre 1942 è in ACS, MI, DGPS, DAGR, Categorie permanenti. A16, stranieri, RSI, 1943-1944 1943 - 1944, b 13, f. Ebrei stranieri ex Jugoslavi.
Sull’ordine del 4 ottobre cfr: Michele Sarfatti, *Benito Mussolini e il respingimento degli ultimi ebrei croati verso la morte* in http://www.michelesarfatti.it/documenti-e-commenti/Benito-Mussolini-e-il-respingimento-degli-ultimi-ebrei-croati-verso-la-morte [↑](#footnote-ref-82)
83. ACS, Mi, Dgps, AGR, A4bis (Stranieri internati),b.121, f. Fridmann Giuseppina in Picher fu Isacco [↑](#footnote-ref-83)
84. L’inventario on line dell’Archivio Centrale dello Stato riporta, alla categoria A4 bis, Internati stranieri e spionaggio l’esistenza, nella busta 303 di un unico fascicolo personale intestato a Romani Rosa in Wessel fu Isacco [↑](#footnote-ref-84)
85. ACS, Ivi, b.302, f.Roger Oscar di Ferdinando [↑](#footnote-ref-85)
86. Cfr: Maria Chiara Fabian, Alberta Bezzan, *…Siamo qui solo di passaggio – La persecuzione antiebraica nel Polesine, 1941-1945*, Panozzo Editore, p.69 [↑](#footnote-ref-86)
87. UCEI, 4P Delasem, Assistenza, Rapporti con i comitati locali, Eugenio Bolaffio a Lelio Vittorio Valobra 13 marzo 1943 [↑](#footnote-ref-87)